

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

634^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 13 LUGLIO 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente DINI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XVI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-55

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 57-131

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 133-149

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2978) Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni di delegazione legislativa e di proroga di termini:

TURRONI (Verdi-U)	2, 3, 4 e passim
DE PETRIS (Verdi-U)	6
AZZOLLINI (FI)	13, 14
MALAN (FI), relatore	14, 16, 17 e passim
SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	14, 15, 19
MAFFIOLI (UDC)	15
BASSANINI (DS-U)	16, 36
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	17, 22, 23 e passim
MANZIONE (Mar-DL-U)	17, 18
EUFEMI (UDC)	19
BONGIORNO (AN)	20, 21
FERRARA (FI)	23
MORO (LP)	29
BEVILACQUA (AN)	30

MARINO (Misto-Com)	Pag. 31
ROLLANDIN (Aut)	30, 32
FILIPPPELLI (Misto-AP-Udeur)	33
BATTISTI (Mar-DL-U)	34, 35
TIRELLI (LP)	37
MACONI (DS-U)	37, 38
Verifiche del numero legale	2, 3, 4 e passim
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	9, 11, 12 e passim
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)	20

Seguito della discussione:

(3010) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca (Relazione orale):

PICCIONI (FI), relatore	38, 40, 45 e passim
DELFINO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali	39, 42, 46 e passim
PIATTI (DS-U)	39, 41, 44 e passim
DE PETRIS (Verdi-U)	39, 44, 45 e passim
ROLLANDIN (Aut), segretario	39
BONGIORNO (AN)	41, 44, 45 e passim
AGONI (LP)	43, 47
EUFEMI (UDC)	44
MUZIO (Verdi-U)	49
BETTAMIO (FI)	53

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	54
------------	----

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2004

	54
--	----

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2978:

Articolo 1 del disegno di legge di conversione	57
--	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

Emendamenti tendenti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 e ordine del giorno	Pag. 88	<i>ALLEGATO B</i>	
Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136:		INTERVENTI	
Articolo 8 ed emendamento 8.4 e seguenti . .	57	Dichiarazione di voto del senatore Filippelli sul disegno di legge n. 2978	Pag. 133
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8 e ordine del giorno	59	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA .	135
Emendamenti precedentemente accantonati tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 e ordine del giorno	82	COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITÀ ILLECITE AD ESSO CONNESSE	
Emendamento precedentemente accantonato tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3	86	Trasmissione di documenti	145
Emendamenti precedentemente accantonati tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5	87	COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Articolo 9	88	Variazioni nella composizione	145
DISEGNO DI LEGGE N. 3010:		DISEGNI DI LEGGE	
Ordini del giorno	98	Trasmissione dalla Camera dei deputati	145
Articolo 1 del disegno di legge di conversione	101	Annunzio di presentazione	145
Decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157:		GOVERNO	
Articolo 1 ed emendamenti	101	Richieste di parere su documenti	146
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1	111	CORTE COSTITUZIONALE	
Articolo 2 ed emendamenti	114	Trasmissione di sentenze	146
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2	123	CORTE DEI CONTI	
Articolo 3 ed emendamenti	124	Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	147
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3	126	INTERROGAZIONI	
Articolo 4	131	Annunzio	54
		Interrogazioni	147

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 16,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana dell'8 luglio.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2978) Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni di delegazione legislativa e di proroga di termini*

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire. Ricorda che nella seduta antimeridiana dell'8 luglio è proseguita la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8. Dà lettura

dell'ulteriore parere espresso dalla Commissione bilancio (v. *Resoconto stenografico*) e ricorda che detta Commissione ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emendamenti 8.0.23, 8.0.23/1, 8.0.701, 8.0.16, 8.0.27, 8.0.5, 8.0.600, 8.0.801 e 8.0.850 e parere condizionato sugli emendamenti 8.0.3, 8.0.10 e 8.0.25.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore TURRONI (*Verdi-U*), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 8.4. Avverte che il Senato non è in numero legale e pertanto sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,38, è ripresa alle ore 17.

Previa verifiche del numero legale, chieste dal senatore TURRONI (Verdi-U), sono approvati gli emendamenti 8.4, 8.5 e 8.100.

PRESIDENTE. Comunica che gli emendamenti 8.0.23, 8.0.20, 8.0.16, 8.0.27 e 8.0.6 sono stati ritirati. Pertanto i relativi subemendamenti sono decaduti.

È quindi approvato l'emendamento 8.0.15 (identico agli emendamenti 8.0.300 e 8.0.301). Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato approva l'emendamento 8.0.2.

PRESIDENTE. Su richiesta della senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*), dispone la verifica del numero legale prima della votazione dell'emendamento 8.0.25 (testo 2). Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 17,05, è ripresa alle ore 17,26.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato approva l'emendamento 8.0.25 (testo 2).

PRESIDENTE. Comunica che l'emendamento 8.0.5 è stato ritirato, per cui è decaduto il relativo subemendamento.

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore TURRONI (Verdi-U), sono respinti gli emendamenti 8.0.13/1, 8.0.13/2 e 8.0.13/3. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI, è respinto l'emendamento 8.0.13/4. Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore TURRONI, il Senato approva gli emendamenti 8.0.13, 8.0.7 e 8.0.3 (testo 2). Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste sempre dal senatore TURRONI, il Senato approva gli emendamenti 8.0.17 e 8.0.2a.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.0.21 è stato ritirato.

Il Senato approva l'emendamento 8.0.26. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato approva l'emendamento 8.0.30.

AZZOLLINI (FI). Propone una nuova formulazione dell'emendamento 8.0.100, che consentirebbe di superare il parere contrario della Commissione bilancio. (v. Allegato A).

MALAN, *relatore*. Accetta il testo proposto dal Presidente della Commissione bilancio.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 8.0.100 (testo 2), con una precisazione di carattere formale.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato approva l'emendamento 8.0.100 (testo 2).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 8.0.600 e 8.0.701 sono stati ritirati. Anche l'emendamento 8.0.801, cui il senatore Luigi Bobbio ha aggiunto la firma, è stato ritirato.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Si rimette all'Assemblea sull'emendamento 8.0.800, pur non nutrendo contrarietà nei confronti della proposta.

Con votazione mediante procedimento elettronico, disposta dal Presidente a seguito dell'incerto risultato della votazione per alzata di mano, il Senato approva l'emendamento 8.0.800.

MAFFIOLI (UDC). Ritira l'emendamento 8.0.10.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato approva l'emendamento 8.0.950 (testo corretto).

PRESIDENTE. Su proposta del relatore, accantona l'emendamento 8.0.970.

MALAN, *relatore*. Modificando il parere precedentemente espresso, si dichiara contrario all'emendamento 8.0.200/1.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

MANZIONE (Mar-DL-U). Non comprende il mutato atteggiamento del relatore e del Governo sulla proposta che corregge la retroattività della norma relativa alla valutazione del servizio prestato nelle sedi scolastiche di montagna, ai fini della stesura delle graduatorie dei docenti precari.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 8.0.200/1. Vengono quindi approvati gli emendamenti 8.0.200, 8.0.201 e 8.0.203.

MALAN, *relatore*. Ritira l'emendamento 8.0.850.

PRESIDENTE. Passa agli emendamenti precedentemente accantonati. Ricorda che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.0.500/102, 1.0.500/103, 1.0.500/105, 1.0.500/104, 1.0.500/106 e 1.0.3.

MALAN, *relatore*. Ritira l'emendamento 1.0.600 (testo 2). Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.0.500/107 (testo 2) e 1.0.500. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore ed invita il presentatore dell'emendamento 1.0.3 a trasformarlo in un ordine del giorno.

Con votazione nominale elettronica, chiesta ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento dal senatore EUFEMI (UDC), il Senato respinge gli emendamenti 1.0.500/102, 1.0.500/103 e 1.0.500/105, fra loro identici.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.0.500/104 e 1.0.500/106 sono improcedibili.

Il Senato approva gli emendamenti 1.0.500/107 (testo 2) e 1.0.500 nel testo emendato.

BONGIORNO (AN). Sottoscrive l'emendamento 1.0.3 e lo trasforma nell'ordine del giorno G1.500 (v. *Allegato A*).

MALAN, *relatore*. Esprime parere favorevole.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Accoglie l'ordine del giorno.

MALAN, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.9 (testo 2).

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato approva l'emendamento 3.0.9 (testo 2).

MALAN, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.0.100/1 e 5.0.100.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato approva l'emendamento 5.0.100/1. Viene quindi approvato l'emendamento 5.0.100 nel testo emendato.

MALAN, *relatore*. Invita il senatore Ferrara a trasformare l'emendamento 8.0.970 in un ordine del giorno.

FERRARA (FI). Accede alla richiesta del relatore, auspicando che il Governo si faccia carico del problema che investe il personale a tempo determinato assunto dalle Università. Presenta pertanto l'ordine del giorno G8.100 (v. *Allegato A*).

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo accoglie l'ordine nel giorno, dando assicurazione che il problema sollevato dal senatore Ferrara, che investe circa 26.000 persone, verrà quanto prima affrontato.

Il Senato approva l'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, ricordando che la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento x1.0.1/3.

MALAN, *relatore*. Invita l'Assemblea ad approvare gli emendamenti x1.0.1, x1.0.2 e x1.0.3 della Commissione. Si rimette al Governo per quanto riguarda l'emendamento x1.0.1/1 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti della Commissione e sull'emendamento x1.0.1/1. Per quanto riguarda l'emendamento x1.0.1, invita ad espungere dal comma 15 la lettera a), trattandosi di norma già attuata. Sui restanti emendamenti concorda con il relatore.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti x1.0.1/200 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento x1.0.1/100), x1.0.1/201 (identico all'emendamento x1.0.1/102) e x1.0.1/304, mentre approva l'emendamento x1.0.1/1. Con votazione nominale elettronica, chiesta dallo stesso senatore TURRONI, vengono respinti

gli emendamenti, fra loro identici, x1.0.1/300 e x1.0.1/301. Vengono respinti anche gli emendamenti x1.0.1/101, x1.0.1/2, x1.0.1/202, x1.0.1/203 (con conseguente preclusione dell'x1.0.1/204), x1.0.1/302, x1.0.1/303, x1.0.1/305 e x1.0.1/306.

PRESIDENTE. L'emendamento x1.0.1/3 è improcedibile.

MALAN, *relatore*. Modifica l'emendamento x1.0.1 nel senso proposto dal Governo. (v. *Allegato A*).

MORO (*LP*). Annuncia il voto contrario del Gruppo all'emendamento x1.0.1 (testo 2) della Commissione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), è approvato l'emendamento x1.0.1 (testo 2) nel testo emendato.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'ordine del giorno Gx1.100, dei senatori Bevilacqua ed altri. (v. *Allegato A*).

MALAN, *relatore*. Esprime parere favorevole.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

BEVILACQUA (*AN*). Non insiste per la votazione.

Il Senato approva l'emendamento x1.0.2, respinge l'emendamento x1.0.3/1 e approva l'emendamento x1.0.3. E' altresì approvata la proposta di coordinamento C1 (testo 2) (v. Allegato A).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MARINO (*Misto-Com*). Dichiarò il voto contrario dei Comunisti italiani non solo per il profondo dissenso sull'abnorme ricorso alla decretazione d'urgenza, ma anche per i contenuti del provvedimento, ad esempio l'abolizione di fatto dell'intesa con le Regioni interessate nella procedura di nomina dei presidenti delle autorità portuali. Suscita altresì perplessità l'esteso numero di deleghe al Governo, nonché la salvaguardia degli effetti giuridici ed economici delle ordinanze del commissario straordinario della Croce rossa, anche laddove manchi l'approvazione dei Ministeri competenti.

ROLLANDIN (*Aut*). Dichiarò il voto contrario del suo Gruppo al provvedimento che, tra i molteplici e disomogenei settori, si occupa delle scuole di montagna, riproponendo ancora una volta la distinzione tra sede principale e sede periferica che darà luogo a contenzioso. Anche l'istituzione di una Fondazione italiana per le montagne, pur da tempo auspicata,

appare inopportuna non essendo stato completato l'iter del provvedimento di riordino complessivo della normativa di settore.

Presidenza del vice presidente DINI

FILIPPELLI (*Misto-AP-Udeur*). Consegna il testo scritto della dichiarazione di voto. (*v. Allegato B*).

TURRONI (*Verdi-U*). Anche i Verdi voteranno contro la conversione di un decreto-legge dal contenuto molto eterogeneo ed invitano la Presidenza del Senato ad una riflessione in ordine all'ammissibilità degli emendamenti, perché molte delle disposizioni inserite per spirito clientelare saranno sicuramente impugnate presso la Corte costituzionale, se non preventivamente rinviate alle Camere dal Presidente della Repubblica. Peraltro, il provvedimento rinnova alcune deleghe già esercitate, come quella in materia di beni culturali. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U*).

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Dichiaro il voto contrario della Margherita alla conversione del decreto-legge che contiene molte norme che nulla hanno a che vedere con ragioni di urgenza, come già evidenziato in sede di pregiudiziale di costituzionalità. Malgrado alcuni provvedimenti censori della Commissione bilancio, permangono nel testo norme prive del carattere di generalità perché riferite a soggetti specifici, come quella concernente le agevolazioni fiscali per la società Dante Alighieri.

BASSANINI (*DS-U*). Anche il suo Gruppo voterà contro il provvedimento, che segna il ritorno ai peggiori costumi della cosiddetta prima Repubblica, non solo per l'elevato numero di proroghe e il conferimento di numerose deleghe al Governo, ma anche per il contenuto estremamente disomogeneo del decreto-legge, concernente i settori più disparati, in palese contrasto con l'articolo 77 della Costituzione. Sembra quasi che ciascuna componente della maggioranza abbia cercato di cogliere l'ultima occasione utile in vista della fine anticipata della legislatura.

TIRELLI (*LP*). A titolo personale, come peraltro altri senatori del suo Gruppo, dichiaro il voto contrario ad un provvedimento che contiene diverse norme fotografate, in contrasto con il principio costituzionale della generalità della legge. (*Applausi dai Gruppi LP, DS-U e Mar-DL-U*).

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MACONI (DS-U), il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge, nel testo emendato, con il seguente nuovo titolo: «Conversione in legge, con modi-

ficazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni di delegazione legislativa e di proroga di termini». La Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3010) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana sono state svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo e passa all'esame degli ordini del giorno.

PICCIONI, *relatore*. Esprime parere favorevole all'ordine del giorno G1, a condizione che nel dispositivo, con riferimento al periodo transitorio, sia soppressa la parola «quinquennale», e parere favorevole all'ordine del giorno G2.

PIATTI (*DS-U*). Modifica il dispositivo dell'ordine del giorno G1 nel senso indicato dal relatore. (*v. Allegato A*).

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Accoglie l'ordine del giorno G1 (testo 2) e come raccomandazione l'ordine del giorno G2.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Non insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.

PRESIDENTE. Per consentire la distribuzione del parere della Commissione bilancio, appena pervenuto, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18,47, è ripresa alle ore 19,01.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.200 (ad eccezione del primo periodo), 1.201 (limitatamente al comma 3-bis), 1.207, 2.18, 2.0.205, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.102 sono improponibili in quanto estranei al contenuto del decreto legge.

ROLLANDIN, *segretario*. Dà lettura dei pareri della 5ª e della 1ª Commissione permanente sul disegno di legge e sugli emendamenti (*v. Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del

decreto-legge da convertire. Invita quindi i presentatori ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

PICCONI, *relatore*. Illustra gli emendamenti 1.10 e 1.12, che a salvaguardia della freschezza della latte introducono il riferimento alla durata; 1.500 che prevede un termine più breve per lo smaltimento delle scorte di latte rispondenti alle caratteristiche definite dalla precedente normativa; 1.0.1, nel testo riformulato, relativo all'indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti alimentari; 1.0.3 che, con riguardo all'etichettatura degli oli d'oliva, prevede che sia indicato il luogo di coltivazione e di molitura delle olive.

PIATTI (*DS-U*). L'emendamento 1.204 prevede periodi più brevi, anche rispetto a quelli indicati nell'emendamento 1.500, per lo smaltimento delle scorte di latte e di passata di pomodoro confezionate secondo le indicazioni della precedente normativa. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

BONGIORNO (*AN*). L'emendamento 1.0.100 fornisce, con riguardo all'etichettatura dell'olio di oliva, elementi puntuali in ordine al luogo di origine, alle fasi di coltivazione e alla molitura delle olive.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

PICCONI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.100, 1.200 prima parte, 1.201 prima parte, 1.202, 1.11 e 1.4 (testo 2). Si rimette al Governo sull'emendamento 1.0.1 (testo 2). Chiede ai presentatori di ritirare gli emendamenti 1.22 e 1.206 per confluire nell'emendamento 1.22; 1.203, 1.204 e 1.205 per confluire sull'1.500; 1.0.100 per confluire sull'1.0.3. Sui restanti emendamenti esprime parere contrario.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Si rimette all'Assemblea sugli emendamenti 1.10 e 1.0.1 (testo 2). Esprime parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.23, 1.203, 1.204 e 1.205 sono stati ritirati.

Il Senato approva gli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.22 (con conseguente preclusione degli emendamenti 1.21 e 1.206), 1.100, 1.200 prima parte (identico all'1.201 prima parte), 1.202, 1.11, 1.500 e 1.4 (testo 2). Risultano invece respinti gli emendamenti 1.15, 1.16, 1.20 prima parte (con preclusione della restante parte e dei successivi emendamenti fino all'1.17), 1.24, 1.25, 1.26 e 1.27.

BONGIORNO (*AN*). Alleanza Nazionale invita a confermare il voto favorevole già espresso in Commissione sull'emendamento 1.0.1 (testo 2),

registrando altresì in senso positivo il mutato parere del relatore e del rappresentante del Governo.

È quindi approvato l'emendamento 1.0.1 (testo 2).

DE PETRIS (*Verdi-U*). Invita a votare a favore dell'emendamento 1.0.3 che rappresenta un passo importante sulla strada della valorizzazione del patrimonio agroalimentare attraverso l'indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive.

BONGIORNO (*AN*). Pur condividendo il contenuto dell'emendamento 1.0.3, ritiene preferibile, con riguardo all'etichettatura degli oli d'oliva, la formulazione di cui all'emendamento 1.0.100.

PICCIONI, *relatore*. Rinnova al senatore Bongiorno l'invito a confluire sull'emendamento 1.0.3, il cui testo è largamente condiviso.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Assicurando che in fase di decretazione il Governo terrà conto degli aspetti indicati nell'emendamento 1.0.100 in ordine alla tracciabilità, rinnova anch'egli l'invito a ritirare l'emendamento 1.0.100.

BONGIORNO (*AN*). Prendendo atto delle assicurazioni fornite dal Sottosegretario, ritira l'emendamento 1.0.100.

Il Senato approva l'emendamento 1.0.3.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.201, 2.15, 2.101, 2.0.204 (limitatamente al comma 2) e 2.0.205.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Con l'emendamento 2.5 si realizza la necessaria e non più prorogabile operazione di trasparenza sulle quote latte per poterle assegnare agli effettivi produttori; infatti, a seguito del sostanziale fallimento della legge n. 119 del 2003 il settore è contrassegnato da anomalie, quali «quote di carta» e diritti di produzione illegittimi. L'emendamento 2.6 (testo 2) (*v. Allegato A*) si propone di tutelare con criteri compensativi i produttori che utilizzano il latte per prodotti di qualità. Dà per illustrati i restanti emendamenti.

AGONI (*LP*). Sottoscrive l'emendamento 2.5 in quanto condivide pienamente la finalità di trasparenza nel settore lattiero-caseario. L'emendamento 2.10 elimina un'anomalia della legge n. 119 del 2003, in base alla quale in caso di restituzione della quota l'amministrazione trattiene comunque il 5 per cento della somma. Con l'emendamento 2.14 si preve-

dono trenta giorni anziché quindici per il ricorso avverso le multe sulle quote latte.

PICCIONI, *relatore*. L'emendamento 2.0.204 (testo 2) (*v. Allegato A*) è finalizzato a spostare al 2005 l'entrata in vigore della riforma del Fondo di solidarietà nazionale per la tutela delle produzioni agricole colpite da calamità naturali.

PIATTI (*DS-U*). Benché l'emendamento 2.0.204 del relatore offra soltanto una parziale soluzione al problema dell'assicurazione delle produzioni agricole, ritira gli emendamenti 2.19 e 2.202 invitando il Governo ad utilizzare i restanti mesi dell'anno per realizzare la necessaria informazione degli agricoltori.

MUZIO (*Verdi-U*). Ritira l'emendamento 2.200 invitando il Governo e la maggioranza a risolvere già dalla prossima legge finanziaria il problema dell'assicurazione delle produzioni agricole, in quanto le calamità naturali provocano danni che colpiscono le imprese agricole e determinano ricadute sociali pericolose per tutto il territorio circostante.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

PICCIONI, *relatore*. Ritira l'emendamento 2.101 ed esprime parere favorevole agli emendamenti 2.1, 2.100, 2.20, 2.500, 2.6 (testo 2) e 2.0.204 (testo 2). E' invece contrario ai restanti emendamenti.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Concorda con il parere del relatore, assicurando che nell'applicazione delle norme sulle calamità naturali le osservazioni espresse saranno tenute nella massima considerazione possibile.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.2, 2.12, 2.7, 2.4, 2.8, 2.13, 2.9, 2.10, 2.11, 2.5, 2.203 e 2.14. Con distinte votazioni, il Senato approva gli emendamenti 2.1, 2.100, 2.20, 2.500, 2.6 (testo 2) e 2.0.204 (testo 2).

PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli emendamenti 2.201 e 2.15. Passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.0.100, 3.0.6 e 3.0.101 e parere condizionato sul comma 4 dell'articolo 3.

BETTAMIO (*FI*). Segnala l'importanza dell'emendamento 3.0.4 dichiarato improponibile.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

PICCIONI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1 e 3.100 (*v. Allegato A*), reso necessario dal parere condizionato della Commissione bilancio, e contrario sui restanti emendamenti.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Concorda con il parere del relatore.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli emendamenti 3.1 e 3.100.

PRESIDENTE. Dichiarò improcedibili gli emendamenti 3.0.100, 3.0.6 e 3.0.101 e rinviò il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica che nella seduta antimeridiana di domani, dopo il dibattito sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio, si passerà alla votazione finale del disegno di legge n. 1184 in tema di ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria. Dà quindi annuncio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno per le sedute del 14 luglio.

La seduta termina alle ore 19,58.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,33*).

Si dia lettura del processo verbale.

ROLLANDIN, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana dell'8 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Boschetto, Bosi, Bucciero, Centaro, Cirami, Collino, Corsi, D'Alì, De Corato, Degennaro, Dell'Utri, Favaro, Grillo, Iannuzzi, Magnalbò, Mantica, Pastore, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Martone, Pianetta, Provera, Sodano Calogero e Tonini, per attività della 3^a Commissione permanente; Pedrizzi, per attività della 6^a Commissione permanente; Asciutti, Compagna, Monticone e Pagano, per attività della 7^a Commissione permanente; Bedin e Flammia, per attività di rappresentanza del Senato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,35*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2978) Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni di delegazione legislativa e di proroga di termini

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2978.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta antimeridiana dell'8 luglio è proseguita la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sugli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 8.0.850 al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.4.

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

AYALA (*DS-U*). Maggioranza allo sbando! Maggioranza *ad interim!*

PRESIDENTE. Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,38, è ripresa alle ore 17).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 8.4.

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.5.

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, ho visto molti *interim*, per cui chiedo di nuovo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.100.

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Gli emendamenti 8.0.23/1, 8.0.23/2 e 8.0.23/3 sono decaduti a seguito del ritiro dell'emendamento 8.0.23.

L'emendamento 8.0.20 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.15, presentato dalla Commissione, identico agli emendamenti 8.0.300, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, e 8.0.301, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

È approvato.

Gli emendamenti 8.0.16/1, 8.0.16/2, 8.0.16/3, 8.0.16/4 e 8.0.16/5 sono decaduti a seguito del ritiro dell'emendamento 8.0.16.

Gli emendamenti 8.0.27/1 (testo 2), 8.0.27/2 e 8.0.27/3 sono decaduti a seguito del ritiro dell'emendamento 8.0.27. Risulta altresì ritirato l'emendamento 8.0.27/4.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.2.

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Proteste dai Gruppi Verdi-U e DS-U).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

L'emendamento 8.0.6 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.25 (testo 2).

Verifica del numero legale

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,05, è ripresa alle ore 17,26).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 8.0.25 (testo 2).

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, chiedo a dodici colleghi di appoggiare la mia richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.25 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

L'emendamento 8.0.5/1 è decaduto a seguito del ritiro dell'emendamento 8.0.5.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.13/1.

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Alcuni senatori dell'opposizione segnalano luci accese sui banchi della maggioranza cui non corrisponderebbero senatori).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.13/1, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.13/2.

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, ci sono ancora numerosi *interim*! Anche su questo emendamento chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

GARRAFFA (*DS-U*). Signor Presidente, faccia controllare al secondo banco del Gruppo Forza Italia!

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, per questo ci sono i senatori segretari.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.13/2, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.13/3.

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.13/3, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.13/4.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, questa volta chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.0.13/4, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.13.

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.13, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.7.

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.7, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.3 (testo 2).

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.3 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.17.

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.0.17, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.2a.

TURRONI *(Verdi-U)*. Dopo questo voto *bipartisan*, vorrei chiedere di nuovo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.0.2a, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. L'emendamento 8.0.21 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.26.

TURRONI *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 8.0.26, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.30.

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.30, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.100.

AZZOLLINI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, per un'errata interpretazione, la 5ª Commissione permanente ha espresso parere favorevole sull'emendamento in esame. In realtà, su questo testo il nostro parere non può che essere contrario. Pur tuttavia, chiedo al relatore se è disponibile a riformularlo nei termini che mi accingo ad illustrare: «2-bis. L'istituzione di camere di commercio nelle province e nelle aree metropolitane che ne siano prive può essere disposta con decreto del Ministro delle attività produttive quando nelle circoscrizioni territoriali interessate hanno sede almeno 40.000 imprese».

Chiedo, pertanto, al relatore se è disponibile ad accettare tale riformulazione.

MALAN, *relatore*. Concordo, anche perché questo si intendeva dire sin dall'inizio. In questo modo è espresso in modo chiaro e incontrovertibile.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla riformulazione testè proposta.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda. Vorrei soltanto precisare al presidente Azzollini che l'area metropolitana, in quanto istituzione, non esiste più. Pertanto, si devono utilizzare i termini: «Città metropolitana».

AZZOLLINI (*FI*). Naturalmente, concordo con il Governo. Tale dizione deve essere utilizzata ovunque.

Pertanto, con questa formulazione e con questa precisazione del Governo, esprimo il parere favorevole della 5ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento sull'emendamento 8.0.100.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 8.0.100 (testo 2).

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.100 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Gli emendamenti 8.0.600 e 8.0.701 sono stati ritirati.

Analogamente, s'intende ritirato l'emendamento 8.0.801, cui il senatore Bobbio ha aggiunto la propria firma.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.800, su cui invito il Governo a pronunciarsi nuovamente.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole, ma si rimette all'Assemblea, toccando l'emendamento un punto delicato.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 8.0.800, presentato dai senatori Magnalbò e Collino.

Data l'incertezza sull'esito della votazione – vi sono mani alzate a macchia di leopardo – dispongo che la stessa sia ripetuta mediante procedimento elettronico.

Metto pertanto ai voti l'emendamento 8.0.800, presentato dai senatori Magnalbò e Collino, mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Sull'emendamento 8.0.10, è stato formulato un invito al ritiro. Senatore Maffioli, lo accoglie?

MAFFIOLI (*UDC*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.950 (testo corretto), comprendente la modifica già nota.

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Metto ai voti

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Colleghi, siamo in fase di votazione. Senatore Bassanini, su cosa vuole intervenire? Si interrompe la votazione. Comunque, ha facoltà di parlare.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, vorrei sapere cosa stiamo per votare, dal momento che lei ha parlato di una «modifica nota». A me non è nota, eppure sono membro della Commissione di merito. Vorrei che si spiegasse cosa stiamo votando, dal momento che la modifica di cui lei parla non risulta dalle carte che abbiamo in mano e a me non è nota.

PRESIDENTE. Senatore Bassanini, risulta dalle mie carte. In ogni caso, se desidera un'ulteriore precisazione, gliela do volentieri.

Do lettura del testo corretto: «Al comma 4-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "decorsi diciotto mesi" gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: "(...)"».

Metto ai voti l'emendamento 8.0.950 (testo corretto), presentato dai senatori Maffioli e Falcier.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.970.

MALAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, vorrei chiedere di accantonare l'emendamento 8.0.970 per accertare meglio le tematiche legate all'argomento. Votandolo alla fine, ci sarà ancora qualche minuto per poterlo approfondire.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.0.970 è quindi accantonato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.200/1.

MALAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, vorrei correggere il parere precedentemente espresso sull'emendamento 8.0.200/1, presentato dal senatore Manzione.

Il parere del relatore su tale emendamento è contrario, mentre resta favorevole il parere sull'emendamento 8.0.200 del senatore Ascutti.

PRESIDENTE. Qual è il parere del rappresentante del Governo sull'emendamento in esame?

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore, ossia contrario.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, so che siamo nella fase della ghigliottina, ma dal momento che il relatore ed il rappresentante del Governo stanno modificando il proprio parere in corso di esame, vorrei sapere quale sia la motivazione che li induce a far ciò.

Mi permetto di far osservare che l'emendamento presentato dal senatore Ascutti non ha lo stesso tenore e capacità di incidere di quello da me presentato. L'emendamento 8.0.200/1, infatti, sterilizza soltanto la retroattività per la normativa introdotta recentemente per le scuole di montagna, che costringe i docenti a subire un'ingiusta decurtazione dei titoli, perché quella normativa si applica anche al periodo in cui i docenti non ne erano a conoscenza. Esso – ripeto – si limita a sterilizzare – e concludo, signor Presidente – una norma che tutti hanno detto di voler correggere: la signora sottosegretario Aprea in quest'Aula il 1° luglio, il ministro Giovannardi alla Camera in sede di *question time*.

Purtroppo, l'emendamento del senatore Ascutti non ha lo stesso effetto. È bene lo sappiano il relatore e il Governo, perché si tratta di un impegno che era stato assunto pubblicamente.

PRESIDENTE. Il relatore intende brevemente motivare?

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, intanto è una correzione, perché il parere contrario non era stato motivato. In secondo luogo, si ritiene più equo che non ci sia retroattività, ma che la disposizione abbia efficacia a partire dall'anno scolastico in corso, quello cioè in cui entreranno in vigore le norme in esame.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, non mi convince quanto detto dal relatore. Evidentemente non conosce la materia e avrebbe dovuto sentire il collega Asciutti, che era d'accordo con la mia versione.

Comunque, affinché ognuno si assuma la propria responsabilità (anche il Governo), chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.0.200/1, in modo che i colleghi sappiano che stanno compiendo un'ennesima ingiustizia nei confronti dei precari.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal rescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.0.200/1, presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.200, presentato dal senatore Asciutti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.201, presentato dal senatore Asciutti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.203, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 8.0.850, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALAN, *relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, precedentemente accantonati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, la 5ª Commissione ha espresso parere contrario sugli emendamenti 1.0.500/102, 1.0.500/103, 1.0.500/105, 1.0.500/104 e 1.0.500/106, parere al quale il relatore si adegua.

Mi sembra, invece, che per quanto concerne l'emendamento 1.0.500 vi sia stata una riformulazione a seguito di una proposta dalla 5ª Commissione, sulla quale esprimo parere favorevole. L'emendamento 1.0.600 (testo 2) è stato ritirato.

Esprimo infine parere contrario sull'emendamento 1.0.3, sul quale la 5ª Commissione aveva a sua volta espresso parere contrario.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme al parere negativo espresso dal relatore su tutti gli emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.500, collegato su richiesta della 5ª Commissione all'emendamento 1.0.500/107 (testo 2), il parere è favorevole.

Infine, quanto all'emendamento 1.0.3, il Governo ne ha già chiesto il ritiro, dichiarandosi disponibile ad accogliere un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.0.500/102, identico agli emendamenti 1.0.500/103 e 1.0.500/105, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

EUFEMI (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, ne chiediamo la votazione perché non condividiamo il parere espresso dalla Commissione bilancio.

Gli effetti di spesa sono stati sterilizzati, non si capisce perché sia stato mantenuto il parere contrario.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Eufemi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.500/102, presentato dai senatori Eufemi e Falcier, identico agli emendamenti 1.0.500/103, presentato dal senatore Magnalbò, e 1.0.500/105, presentato dal senatore Villone.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.0.500/104 e 1.0.500/106 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.500/107 (testo 2), presentato dal senatore Eufemi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.500, ritirato dal relatore e fatto proprio dal senatore Eufemi e da altri senatori, nel testo emendato.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.0.600 (testo 2) è stato ritirato.

Quanto all'emendamento 1.0.3, il Governo ha invitato il senatore Magnalbò a ritirarlo, dichiarandosi disponibile eventualmente ad accettare un ordine del giorno.

BONGIORNO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO (AN). Signor Presidente, sottoscrivo l'emendamento, lo ritiro e leggo il testo dell'ordine del giorno che recita come segue: «Nell'atto di indirizzo del Governo all'ARAN per l'attuazione della vice dirigenza, di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Senato impegna il Governo a definire come separata l'apposita area della vice dirigenza».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

MALAN, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.500 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame dell'emendamento 3.0.9 (testo 2), precedentemente accantonato, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MALAN, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.0.9 (testo 2).

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.9 (testo 2).

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-U*). Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.9 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti, precedentemente accantonati, tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MALAN, *relatore*. Esprimo parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.100/1.

TURRONI (*Verdi-U*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.100/1, presentato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.100, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 8.0.970, precedentemente accantonato, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MALAN, *relatore*. Invito il presentatore a ritirarlo e a presentare un ordine del giorno, su cui esprimerei parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, accoglie l'invito rivolto dal relatore?

FERRARA (*FI*). Signor Presidente, devo accedere alla proposta rivolta dal relatore, anche perché, in caso diverso, si creerebbe una situazione per cui la maggioranza dovrebbe insistere su un emendamento che ha ricevuto il parere favorevole della 5ª Commissione, il parere favorevole del relatore, ma un parere contrario da parte del Governo che, a mio sommo avviso, continua a non prendere in considerazione un problema molto importante e di vera sostanza nelle realtà del mondo universitario, e cioè che tutti gli assunti a tempo determinato, per un errore contenuto nella legge finanziaria (di cui io devo fare ammenda, essendo stato il relatore) consistente nell'aver scritto la parole «avvalersi» invece di «procedere alle assunzioni a tempo determinato», entro giugno potrebbero essere licenziati.

Volevo risolvere la questione attraverso un emendamento, lo trasformo a questo punto in un ordine del giorno di auspicio affinché il Governo possa decretare in tal senso anche per dare soluzione relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato nel mondo universitario.

È necessario quindi che il Governo intervenga per risolvere il problema sia di coloro che sono a tempo indeterminato, sia di coloro che sono a tempo determinato.

Ringrazio infine il relatore, che ha espresso il proprio parere favorevole sull'ordine del giorno in cui accetto di trasformare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G8.100 in cui il senatore Ferrara ha trasformato l'emendamento 8.0.970.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, quanto detto dal senatore Ferrara è condivisibile. Siamo tuttavia di fronte a un decreto che – lo ripeto – è passato da 8 articoli a quasi 70 articoli. È, questa, una materia estremamente delicata, che il Governo prenderà senza dubbio in considerazione.

Pertanto, il Governo accoglie l'ordine del giorno non per una forma di acquiescenza rispetto a quanto è stato prospettato dal senatore Ferrara, ma perché è cosciente della validità della richiesta nel merito. Non possiamo tuttavia intervenire con questo decreto, perché esso riguarda 26.000 soggetti e quindi è necessario un approfondimento.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.100 non sarà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che s'intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MALAN, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi, tranne che sugli emendamenti x1.0.1, x1.0.2 e x1.0.3, su cui il parere è favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento x1.0.1/1, mi rimetto al Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

Sull'emendamento x1.0.1/1, sul quale il relatore si è rimesso al Governo, esprimo parere favorevole, mentre sull'emendamento x1.0.1 esprimo parere favorevole, a condizione che al comma 14 venga espunta la lettera *a*), perché questa delega per i beni culturali è già stata attuata.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento x1.0.1/200.

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento x1.0.1/200, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori, fino alle parole «*commi 1*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento x1.0.1/200 e l'emendamento x1.0.1/100.

Passiamo alla votazione dell'emendamento x1.0.1/300, identico all'emendamento x1.0.1/301.

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento x1.0.1/300, presentato dal senatore Bassanini, identico all'emendamento x1.0.1/301, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento x1.0.1/1.

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Il senatore Montagnino richiama l'attenzione della Presidenza su alcune luci vicino alla senatrice Alberti Casellati cui non corrisponderebbero senatori).

Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento x1.0.1/1, presentato dal senatore Falcier.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento x1.0.1/101, presentato dai senatori Bassanini e Villone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento x1.0.1/201, identico all'emendamento x1.0.1/102.

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

MONTAGNINO (*Mar-DL-U*). Una luce accanto alla senatrice Alberti Casellati!

GARRAFFA (*DS-U*). La senatrice Alberti Casellati!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento x1.0.1/201, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico all'emendamento x1.0.1/102, presentato dai senatori Bassanini e Villone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento x1.0.1/2, presentato dal senatore Falcier.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento x1.0.1/202, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento x1.0.1/203, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento x1.0.1/204.
Passiamo alla votazione dell'emendamento x1.0.1/302.

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento x1.0.1/302, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento x1.0.1/303.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, ci riprovo: chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento x1.0.1/303, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento x1.0.1/304.

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, insisto e chiedo nuovamente la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento x1.0.1/304, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento x1.0.1/3 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento x1.0.1/305, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento x1.0.1/306, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento x1.0.1 (testo 2), nel testo emendato.

MORO (*LP*). Domando di parlare per un annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO (*LP*). Signor Presidente, annuncio, a nome del mio Gruppo, il voto contrario a questo emendamento.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento x1.0.1 (testo 2), presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*);

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordine del giorno Gx1.100, testé pervenuto alla Presidenza, presentato dai senatori Bevilacqua, Valditara, Delogu, Ulivi, Semeraro, Grillotti, Meduri e Balboni.

ROLLANDIN, *segretario*: «Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2978, di conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, con riferimento al riassetto delle disposizioni legislative in materia di musica, di cui all'emendamento x1.0.1, comma 3, lettera *a*), al fine di rimuovere gli ostacoli che attualmente impediscono la presenza nella programmazione musicale e concertistica in Italia di opere di compositrici italiane (0,5 per cento) ed europee (1,1 per cento) e quindi la loro esecuzione, impegna il Governo a favorire e promuovere l'inserimento di opere musicali di compositrici italiane ed europee nelle programmazioni delle attività liriche, concertistiche, corali, dei complessi bandistici, dei *festival* e delle rassegne ammesse a contributo statale, anche prevedendo a tal fine una specifica riserva di una quota delle risorse da ripartire e l'istituzione, presso i richiedenti i contributi, di apposite commissioni di lettura delle partiture, formate da compositrici e musicisti in uguale rapporto di uomini e donne».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

MALAN, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Bevilacqua, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

BEVILACQUA (AN). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento x1.0.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento x1.0.3/1, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento x1.0.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti la proposta di coordinamento C1 (testo 2), presentata dal relatore.

È approvata.

Passiamo alla votazione finale.

MARINO (*Misto-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, preannuncio il voto contrario dei Comunisti Italiani, in primo luogo per ragioni di metodo, il ricorso abnorme, eccessivo alla decretazione d'urgenza. Un decreto-legge al giorno è diventato il normale modo di legiferare. Inoltre, i decreti-legge contengono una miscellanea di disposizioni, un vero e proprio *pot-pourri*, un insieme di norme assolutamente non urgenti aggiunte alle disposizioni originarie.

Il decreto-legge al nostro esame non rivestiva caratteri di urgenza e di necessità neppure nel suo testo originario, con l'eccezione della disposizione all'articolo 1, che si riferisce agli ex lavoratori socialmente utili. Ma è soprattutto per ragioni di merito che esprimiamo la nostra contrarietà, in particolar modo all'articolo 6, che certamente sarà oggetto di impugnativa davanti alla Corte costituzionale.

Il senatore Villone ed altri colleghi hanno già parlato molto di questa norma, con la quale viene di fatto abolito l'istituto dell'intesa tra Stato e Regioni e viene avocata allo Stato la competenza a nominare i presidenti delle Autorità portuali ove questa non venga raggiunta nel termine di trenta giorni (questo riguarderà Trieste, Livorno, eccetera).

Inoltre, l'emendamento x1.0.1, presentato dalla Commissione, delega il Governo ad adottare decreti legislativi integrativi e correttivi di decreti legislativi precedenti, nonché per il riassetto delle disposizioni legislative in materia di teatro, musica, sport, diritto d'autore, e così via.

Si tratta, quindi, di un decreto-legge zeppo di deleghe in materie che attengono spesso alle prerogative delle Regioni, contengono ulteriori proroghe e differimenti di termini di deleghe e finiscono per attribuire al Governo il potere di intervenire su norme contenute in decreti legislativi da poco emanati. Così avviene anche per la legge comunitaria del 2004.

Signor Presidente, c'è poi l'obbrobrio giuridico dell'articolo 2, comma 1, che si riferisce a misure relative alla Croce Rossa. In questo caso, con un decreto-legge vengono fatti salvi gli effetti giuridici ed eco-

nomici di ordinanze del commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

Che cosa si fa in sostanza? Laddove queste ordinanze non hanno ottenuto l'approvazione dei Ministeri competenti (tra l'altro, in materia di organici occorre anche il concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri), per superare le questioni di illegittimità con un decreto-legge vengono fatti salvi i rapporti giuridici ed economici delle ordinanze commissariali della Croce Rossa: ripeto, un vero e proprio obbrobrio giuridico.

Voglio dunque dire, signor Presidente, che non condividiamo l'operato della Croce Rossa italiana, che spesso agisce al di fuori dei propri compiti statutari. Il delegato del Comitato nazionale della Croce Rossa, organismo che presta la propria opera durante i conflitti armati (mi riferisco, chiaramente, all'Iraq), ha manifestato serie preoccupazioni circa la violazione del principio fondamentale dell'indipendenza della Croce Rossa italiana, la quale, pur essendo l'ausiliare dei poteri pubblici, deve essere indipendente nelle decisioni e nelle modalità di esplicazione degli interventi che – ripeto – non corrispondono agli obblighi statutari.

In conclusione, per questioni soprattutto di merito, oltre che di metodo, preannuncio il voto contrario dei Comunisti Italiani all'approvazione di questo decreto-legge.

ROLLANDIN (*Aut.*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLLANDIN (*Aut.*). Signor Presidente, sottolineo come questo provvedimento abbia subito nel corso della discussione diversi cambiamenti. Tra questi, vorrei sottolineare due aspetti che credo, malgrado le intenzioni, non siano ancora chiari.

Mi riferisco al problema delle scuole di montagna, laddove le norme di interpretazione autentica, tentando di precisare il concetto dell'esistenza della scuola di montagna e dell'applicazione del punteggio doppio, cioè, per gli insegnanti direttamente interessati, di fatto non chiariscono la situazione. Infatti, mentre all'inizio si parlava di scuole di montagna in quanto inserite nei Comuni di montagna, si fa di nuovo una distinzione tra sede principale e periferica, creando un contenzioso che credo riaprirà il problema nelle sedi opportune.

Ci dispiace perché, come Gruppo, avevamo presentato un emendamento molto chiaro che riguardava innanzitutto le scuole elementari e che aveva un senso se riferito ai problemi legati al territorio; successivamente si sono estese le previsioni ad ogni ordine e tipo di scuola, complicando la situazione delle sedi principali e delle sedi periferiche, problema che per le scuole elementari non esisteva.

Il secondo aspetto che intendo sottolineare è il disappunto con cui vediamo inserito in questo decreto un tema legato alla montagna, la Fondazione italiana per le montagne, con il relativo finanziamento.

Non siamo contrari al fatto che si parli di questo tema; anzi, abbiamo da tempo sollecitato il riordino delle leggi sulla montagna ed aspettiamo di poterne discutere in Aula: l'inserimento di un fondo destinato a questa nuova istituzione (di cui si parla nel progetto di riforma della legge sulla montagna presentato dal Governo) e quindi di un finanziamento in questa sede anticipa un'organizzazione che dovrebbe essere, invece, trattata in sede di esame della problematica nel suo insieme.

Qui, al contrario, si estrapola un tema non ancora discusso nelle sedi opportune, creando i presupposti per il funzionamento di un istituto che ci auguriamo possa operare nell'interesse di un coordinamento tra le varie attività allo scopo già costituite. Per questo crediamo che si sarebbe potuto intervenire in modo migliore e siamo contrari a questo tipo di impostazione.

Presidenza del vice presidente DINI

FILIPPELLI (*Misto-AP-Udeur*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPELLI (*Misto-AP-Udeur*). Signor Presidente, le chiedo di poter consegnare agli atti il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, i Verdi voteranno contro questo decreto per una questione di merito e le nostre ragioni di contrarietà sono già state illustrate nella discussione generale relativamente alla prima parte del provvedimento.

I Verdi, soprattutto, voteranno contro un provvedimento che dagli otto articoli iniziali è diventato – lo ha appena detto il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio – di oltre 70 articoli. È una vera e propria vergogna! Un aumento degli articoli del novecento per cento: neanche i buchi del ministro Tremonti crescevano con tanta facilità e di tale straordinaria dimensione! Credo che il provvedimento debba indurre la Presidenza del Senato ad una riflessione molto attenta e severa sul modo in cui si emendano i decreti.

A questo provvedimento sono stati infatti attaccati numerosi altri provvedimenti, vere e proprie leggi che lo hanno snaturato e che hanno altresì snaturato la natura stessa dei decreti-legge.

Mi chiedo come farà il Presidente della Repubblica a firmare, promulgando la legge di conversione, questo provvedimento dal momento che la maggior parte delle norme introdotte, esclusivamente di natura clientelare, nulla ha a che fare con quei caratteri di necessità e di urgenza che la nostra Costituzione richiede per la emanazione dei decreti-legge.

Ci sono norme che sono state diseguate sulle persone, a cominciare da quella che riguarda la nomina delle autorità portuali. Essa si riferiva ad una, e una sola, gentildonna, che doveva essere assolutamente nominata al Porto di Trieste, senza che vi fosse il concerto del Presidente di quella Regione. Ebbene, quella norma è sicuramente incostituzionale, ma posso dire che è incostituzionale, per come è diventato, tutto il decreto.

La Commissione ha aggravato, dal punto di vista sia strutturale sia dei contenuti, questo decreto, perché in Commissione sono stati aggiunti alcuni pezzi assai consistenti che nulla hanno a che fare con i presupposti di corretto utilizzo della decretazione d'urgenza che proprio la 1ª Commissione dovrebbe, per prima, riconoscere.

Pensiamo solamente all'ultimo articolo, quello che abbiamo appena votato, che riguarda il rinnovo a tappeto di numerose deleghe, molte delle quali sono già state esercitate dal Governo. Ne citerò una per tutte, quella che riguarda i beni culturali; essa è stata esercitata in due circostanze, quando era al Governo la precedente maggioranza, con il Testo unico dei beni culturali, e quando si è insediata – ahimè – questa maggioranza, con il cosiddetto codice Urbani. Un codice assolutamente negativo, perché mette a repentaglio i nostri beni culturali e, soprattutto, porta lo Stato a rinunciare ad una delle sue principali prerogative, quella di tutelare e difendere il paesaggio intervenendo per cancellare autorizzazioni sbagliate qualora esse venissero rilasciate dalle amministrazioni locali. (*Richiami del Presidente*). Grazie, Presidente, mi avvio a concludere.

Abbiamo proposto emendamenti che cercavano di reintrodurre le prerogative dello Stato; essi sono stati bocciati, con un atteggiamento – mi permetto di dirlo – assai poco consono ad un'Aula parlamentare da parte del relatore e del Governo, che hanno accettato ad occhi chiusi qualsiasi proposta, la più clientelare, purché venisse dalla maggioranza e si sono sempre rifiutati di entrare nel merito degli emendamenti proposti dall'opposizione.

Che dire quindi? Noi Verdi votiamo convintamente contro questo provvedimento sbagliato e ci auguriamo che il Presidente della Repubblica lo rinvi alle Camere. In ogni caso, esso verrà impugnato dalle Regioni e farà la fine di tanti altri provvedimenti di uguale natura. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U*).

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, anche il Gruppo della Margherita voterà contro il provvedimento in esame, che davvero sarebbe un azzardo e un eccesso definire legge. In realtà, esso è un raffazzonamento di una serie di provvedimenti del tutto disomogenei e non collegati tra loro, che nulla hanno a che vedere con la funzionalità della pubblica amministrazione e molto hanno a che vedere, in questo caso, non tanto con una legge *ad personam*, ma certamente con leggi che favoriranno più soggetti.

Le nostre prime perplessità sono state di carattere costituzionale, prima ancora di entrare nel merito, poiché incidendo su una così vasta molteplicità di settori di intervento vi è solo un'evidente matrice unitaria che tiene insieme questi argomenti.

Vorrei soltanto ricordare che abbiamo discusso di un provvedimento che attiene alla proroga della validità dei contratti di lavoro a tempo determinato presso gli enti previdenziali, alle misure relative alla Croce Rossa, alle misure relative alla società Dante Alighieri, al diritto di opzione per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle modifiche della legge sul sistema portuale, all'attività sportiva dilettantistica, e questo soltanto per riepilogare almeno i punti più importanti e fondamentali del provvedimento in esame.

Questi sono stati – lo ripeto – i motivi di carattere costituzionale che ci hanno spinto prima a proporre questioni pregiudiziali di legittimità costituzionale e poi, comunque, a criticare il provvedimento.

Nel merito, ci sono evidenti provvedimenti promossi solo e in funzione di alcuni soggetti, nemmeno di alcune categorie. Faccio l'esempio, uno per tutti, già ricordato della Dante Alighieri, dove si è evidenziata, da parte del Governo, la necessità e l'urgenza con un aspetto di carattere fiscale, quando i vantaggi che questo provvedimento arreca sono solo per la Dante Alighieri. Con tutto il rispetto per questa istituzione, è evidente che nel Paese vi sono tante altre istituzioni che avrebbero diritto quanto meno ad un uguale trattamento.

Per fortuna la 5ª Commissione ha eliminato due o tre scempi sui quali non abbiamo votato. Mi riferisco agli emendamenti all'articolo 8 in materia di incarichi dirigenziali della pubblica amministrazione e di stato giuridico dei dipendenti pubblici che ricoprono incarichi parlamentari e di Governo e all'articolo 7 sul cinema e sulle produzioni di carattere culturale.

Vari sono stati anche gli emendamenti in Commissione che hanno addirittura peggiorato il testo di legge così come era previsto; uno fra tutti, la discussione sulle autorità portuali dal punto di vista degli articoli 117 e 118 della Costituzione e anche nel merito.

Per concludere, voteremo convintamente contro il disegno di legge in esame, convinti anche non solo dell'intervento del Capo dello Stato, come ha auspicato il senatore Turroni che mi ha preceduto, ma anche degli interventi della Corte costituzionale.

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Sono ormai innumerevoli, signor Presidente, i segnali di un rapido – anzi, di un incredibilmente rapido – ritorno alle abitudini, agli usi, ai costumi della prima Repubblica; non a quelli più apprezzabili (che pure c'erano), bensì a quelli peggiori, a quelli più degradanti. Torniamo al peggio della prima Repubblica. Assistiamo a verifiche infinite, aperte ormai da un anno, a tavoli di maggioranza nei quali si moltiplicano probabili e improbabili protagonisti, all'idea della moltiplicazione delle poltrone ministeriali come strumento per risolvere dissensi e conflitti interni alle maggioranze e addirittura ai partiti e a decreti-legge *omnibus* come questo. Ma questo decreto-legge forse ha superato i peggiori esempi della nostra storia costituzionale.

Il richiamo al decreto «mille proroghe» è del tutto improprio, perché almeno i decreti «mille proroghe» erano unificati da un elemento comune: contenevano disposizioni di proroga di termini, mentre questo decreto-legge, partito con otto articoli e arrivato a 70 o 80 (il Sottosegretario ha detto 70, ma ho l'impressione che siano anche di più), contiene una congerie di disposizioni, pochissime delle quali hanno in comune l'elemento della proroga. Contiene le disposizioni più disparate nei settori più disparati e per le finalità più disparate. Sarebbe più onesto, signor Presidente, cambiare anche il titolo del provvedimento e definirlo «disposizioni urgenti e non urgenti su qualunque materia».

Sarebbe certo in plateale contrasto con l'articolo 77 della Costituzione e con la legge n. 400 del 1988 che lo ha interpretato, che stabilisce che i decreti-legge devono avere un contenuto puntuale ed essere caratterizzati da omogeneità di materia, ma sarebbe, se non altro, corrispondente al contenuto di questo provvedimento legislativo.

Tra queste disposizioni (ormai più di 70 articoli), le misure realmente utili sono pochissime, le misure realmente necessarie e urgenti sono ancor meno, tutte sono caratterizzate dalla disorganicità, molte dalla improvvisazione. Sembra quasi che durante l'*iter* parlamentare sia subentrata la classica sindrome dell'assalto alla diligenza. Parte l'ultimo treno per Yuma, saltiamoci sopra; come se questa legislatura stesse piombando verso una rapida e prematura fine, perché solo questi sono gli esempi di una pratica legislativa di tal genere, nella quale si infilano in un provvedimento le cose più disparate e si aprono falle nel bilancio dello Stato. Molte di queste disposizioni infatti hanno effetti finanziari che ancora non sono stati misurati nella fretta dell'*iter* legislativo.

La Commissione bilancio ci ha messo qualche pezza; l'ha messa – diciamo – commendevolmente, apprezzabilmente, ma ad ogni pezza della Commissione bilancio corrispondono quattro o cinque articoli in cui è evidente che i buoi sono usciti dalla stalla prima che la Commissione bilancio fosse riuscita a chiudere le porte.

Nello specifico, vi sono anche disposizioni utili e certamente necessarie all'interpretazione delle norme della legge n. 143 del 2004 sul personale precario della scuola, ma inserite in questo contesto, nell'ambito di un decreto-legge, e di un decreto-legge *omnibus*, non è stato possibile affrontare con la necessaria attenzione e puntualità una questione sulla quale le scelte governative hanno determinato una situazione di grande confusione e di inaccettabile incertezza rispetto ai diritti dei precari della scuola, ai diritti degli insegnanti.

Ricordo, infine, la richiesta, avanzata dal Governo e accettata sia pure con il voto contrario di un Gruppo della maggioranza (cosa, credo, politicamente significativa), del rinnovo di deleghe amplissime. Vorrei rammentare al Governo e ai colleghi della maggioranza che queste deleghe hanno principi e criteri direttivi che sono richiamati e che andranno rispettati. Tra questi c'è quello secondo il quale la ristrutturazione dell'amministrazione si fa riducendo e non aumentando il numero dei Ministeri e c'è l'obbligo di confrontarsi con le parti sociali nell'esercizio delle deleghe.

Mi auguro che il Governo e la maggioranza ne siano consapevoli e che non si siano fatti dare una delega per fare tutto il contrario.

TIRELLI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, parlo a titolo personale, anche se so d'interpretare la volontà di altri colleghi del Gruppo che voteranno a favore, perché questo decreto-legge non era partito con intenzioni così devastanti.

Voterò contro semplicemente perché già nella scorsa legislatura abbiamo votato contro questo metodo di aggiungere a un provvedimento urgente un insieme di disposizioni diverse, anche se ciò non era accaduto – bisogna dirlo – in misura così rilevante come in questo caso. Ma voto contro soprattutto per un principio: perché questo decreto-legge contiene una norma fotografica con la quale si è andati contro un principio costituzionale per risolvere una situazione locale.

Non entro nel merito, ma questo metodo è inaccettabile. Voto contro il provvedimento anche perché non conosciamo ancora l'impegno di spesa effettivo ed è curioso che, mentre un capo del Governo di sinistra come Tony Blair diminuisce di 100.000 unità le persone impiegate nella pubblica amministrazione, noi procediamo ad una sanatoria sul piano economico e sul piano del personale.

Il mio voto è contrario soprattutto perché questo provvedimento non può contravvenire ad una norma costituzionale già approvata da questo ramo del Parlamento. (*Applausi dai Gruppi LP, DS-U e Mar-DL-U*).

MACONI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni di delegazione legislativa e di proroga di termini».

È approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3010) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3010.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

PICCIONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1, a condizione che sia soppressa, nel dispositivo,

la parola «quinquennale». Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G2.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, concordo con il parere espresso dal relatore sull'ordine del giorno G1; accolgo come raccomandazione l'ordine del giorno G2.

PRESIDENTE. Chiedo ai firmatari dell'ordine del giorno G1 se aderiscono alla proposta di modifica.

PIATTI (*DS-U*). Signor Presidente, accolgo la modifica suggerita dal relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatrice De Petris, l'ordine del giorno G2 è accolto dal Governo come raccomandazione. Le chiedo se insiste per la votazione.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Poiché è appena pervenuto alla Presidenza il parere espresso dalla 5ª Commissione sul decreto-legge in esame, sospendo la seduta per quindici minuti affinché il testo possa essere fascicolato e distribuito in Aula.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,47, è ripresa alle ore 19,01*).

Ricordo che su questo provvedimento è stato concordato un contingentamento dei tempi, che sono stati armonizzati.

Ricordo altresì che è stata convocata la riunione della Conferenza dei Capigruppo per le ore 20, cioè alla prevista chiusura della seduta.

Comunico che gli emendamenti 1.200 (ad eccezione del primo periodo), 1.201 (limitatamente al comma 3-*bis*), 1.207, 2.18, 2.0.205, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.102 risultano estranei al contenuto del decreto-legge in esame e pertanto tali proposte devono ritenersi improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Invito il senatore segretario a dar lettura dei pareri espressi dalla 5ª e dalla 1ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

ROLLANDIN, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il comma 4 dell'articolo 3 venga sostituito dal seguente: «4. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, aggiungere il seguente: 1-*bis*. A decorrere

dall'anno 2004, per gli oneri derivanti dall'articolo 2 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000 annui e per gli oneri derivanti dall'articolo 3 è autorizzata la spesa massima di euro 2.326.000 annui. A decorrere dal medesimo anno, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è rideterminata quanto a euro 100.000 annui per l'attuazione dell'articolo 2 e quanto ad euro 2.326.000 annui per l'attuazione dell'articolo 3'».

La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, esprime parere non ostativo sulla proposta 1.4 a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al capoverso 2 dopo le parole: «si avvale» vengano inserite le altre: «senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato». Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti 2.201, 2.15, 2.101, 2.0.204 (limitatamente al comma 2), 2.0.205, 3.0.100, 3.0.6 e 3.0.101, parere contrario sull'emendamento 2.0.204, limitatamente al comma 1, e parere non ostativo sui restanti emendamenti».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.0.1 (testo 2), 2.6 (testo 2) e 2.0.204 (testo 2) relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario sulla proposta 2.0.204 (testo 2) e parere nulla osta sugli emendamenti 1.0.1 (testo 2) e 2.6 (testo 2)».

«La 1ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

PICCIONI, *relatore*. Signor Presidente, in modo sintetico illustrerò due gruppi di emendamenti.

Gli emendamenti 1.10 e 1.12, riguardanti il latte fresco pastorizzato e il latte fresco pastorizzato di alta qualità, concernono la durabilità, determinata nei sei giorni successivi al momento del trattamento termico del prodotto.

Ci sono altri emendamenti simili, che riguardano la denominazione «latte fresco» riportata sui contenitori. L'emendamento 1.500, presentato dalla Commissione, stabilisce che essa dovrà essere tolta dopo centoventi giorni.

Vi è poi un emendamento importante, l'1.0.1, approvato in Commissione e quindi riformulato, relativo all'etichettatura di tutti i prodotti alimentari posti in vendita, che dovranno indicare il luogo di origine o di provenienza.

L'emendamento 1.0.3, che si riferisce all'etichettatura degli oli di oliva, riveste una particolare importanza. Esso dispone che, al fine di as-

sicurare una migliore informazione ai consumatori e di prevenire i fenomeni di contraffazione, nell'etichettatura degli oli di oliva vergini ed extravergini è obbligatorio riportare l'indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive.

Gli altri emendamenti all'articolo 1 si illustrano da sé.

PIATTI (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento 1.204 riguarda il problema dello smaltimento delle scorte.

Il decreto-legge, dopo aver precisato che la dizione «fresco» non può valere per il latte microfiltrato e dopo aver specificato che cos'è la passata di pomodoro, si pone il problema dello smaltimento delle scorte, fissando il relativo termine in centottanta giorni.

In Commissione tale termine è stato ridotto e portato a centoventi giorni; tuttavia, parlando anche con gli operatori, è emerso che sarebbe meglio fissarlo in novanta giorni per quanto concerne il latte e in centottanta giorni per la passata di pomodoro. Apprezziamo comunque lo sforzo fatto dal relatore per ridurre il termine in questione a centoventi giorni. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

BONGIORNO (*AN*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sappiamo perfettamente che già la Commissione ha approvato un emendamento relativo alla etichettatura degli oli di oliva vergine ed extravergine.

Avevamo presentato in Commissione un emendamento di analogo tenore, che riproponiamo ora in Aula – l'emendamento 1.0.100 – perché riteniamo necessaria una maggiore puntualizzazione che garantisca la ricostruzione del percorso seguito dal prodotto attraverso le fasi della coltivazione e della molitura delle olive. Si rende, cioè, più chiara e più puntuale la tracciabilità del prodotto; comunque, restiamo in attesa del parere del relatore e del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PICCIONI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.100, sulla prima parte dell'emendamento 1.200, sulla prima parte dell'emendamento 1.201, fino alle parole: «... di polizia giudiziaria»; sull'emendamento 1.202, 1.11 e sull'1.4 (testo 2), frutto dell'apporto delle modifiche richieste dalla 5ª Commissione permanente.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.15, 1.16, 1.20, 1.19, 1.18, 1.17, 1.24, 1.25, 1.26 e 1.27.

L'emendamento 1.23 è analogo agli emendamenti 1.22 e 1.206. Chiedo, pertanto, ai presentatori degli emendamenti 1.23 e 1.206 di ritirarli, conflueno sull'emendamento 1.22 che corrisponde alla volontà della Commissione.

L'emendamento 1.500, presentato dalla Commissione, gode della migliore formulazione rispetto agli emendamenti 1.203, 1.204 e 1.205.

Chiedo pertanto ai presentatori se intendono confluire sul testo dell'emendamento in questione. L'emendamento 1.207 è stato dichiarato improponibile.

Il relatore aveva espresso parere contrario sull'emendamento 1.0.1 in Commissione essendo materia molto complessa e, soprattutto, riguardando molti prodotti alimentari posti in vendita di cui dovevano essere indicati il luogo di origine e di provenienza. Date le modifiche apportate mi rimetto al parere del Governo.

Invito infine il presentatore, senatore Bongiorno, a ritirare l'1.0.100 e a confluire, se è d'accordo, sull'1.0.3, presentato dalla Commissione, poiché è del tutto simile.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, concordando con il parere del relatore, preciso soltanto due aspetti: il Governo si rimette all'Assemblea sull'emendamento 1.10.

Sull'emendamento 1.0.1, sul quale il relatore si è rimesso al Governo, il Governo si rimette all'Aula.

Per il resto, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dal senatore Agoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal senatore Agoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal relatore.

È approvato.

Sull'emendamento 1.23 il relatore ha formulato un invito al ritiro e a confluire sull'emendamento 1.22. Il presentatore accoglie tale invito?

AGONI (LP). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.23.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.20, presentato dal senatore Agoni, fino alle parole «la mungitura».

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.20 e gli emendamenti 1.19, 1.18 e 1.17.

Metto ai voti l'emendamento 1.22, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Risulta pertanto precluso il successivo emendamento 1.21.

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.24, presentato dal senatore Agoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.25, presentato dal senatore Agoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.26, presentato dal senatore Agoni.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.200, presentato dai senatori Coletti e Coviello, fino alle parole «agente di polizia giudiziaria», identica alla prima parte dell'emendamento 1.201, presentato dal senatore Ognibene e da altri senatori.

È approvata.

Le restanti parti degli emendamenti 1.200 e 1.201 sono improponibili.

Metto ai voti l'emendamento 1.202, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Sugli emendamenti 1.203 e 1.204, tra loro identici, è stato formulato dal relatore un invito al ritiro. I presentatori lo accolgono?

EUFEMI (*UDC*). Sì, signor Presidente.

PIATTI (*DS-U*). Anch'io, signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.205 s'intende ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.500, presentato dalla Commissione.

È approvato.

L'emendamento 1.206 è precluso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.22.

Metto ai voti l'emendamento 1.4 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.207 è improponibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.27, presentato dal senatore Agoni.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1 (testo 2).

BONGIORNO (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO (*AN*). Signor Presidente, non posso non evidenziare l'evoluzione del parere del relatore e del rappresentante del Governo rispetto a quello formulato in Commissione. In quella sede c'era stato il parere contrario di entrambi; poi, con i subemendamenti proposti dal relatore, l'atteggiamento è cambiato. Questa evoluzione non posso che intenderla in senso favorevole verso l'emendamento. D'altra parte, si tratta di un fatto estremamente importante.

Mi auguro che il voto favorevole espresso in Commissione possa essere confermato in Aula questa sera. Questo è l'auspicio che formula con forza Alleanza Nazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.3.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, come il voto che l'Assemblea ha testé dato ha indicato una strada che spero si intenda perseguire fino in fondo (quella della valorizzazione, attraverso l'indicazione dell'origine nell'etichetta, di tutto il nostro patrimonio agroalimentare), così l'emendamento 1.0.3, che ho presentato insieme ad altri colleghi e che la Commissione ha approvato, concernente l'etichettatura degli oli d'oliva, introduce finalmente, dopo tanto tempo, la possibilità di contrastare episodi continui di contraffazione, indicando obbligatoriamente nell'etichetta il luogo di coltivazione e molitura delle olive.

È un risultato importante. A tale riguardo, spero che il *dossier* che verrà presentato in Commissione sia sostenuto dal Governo per dimostrare quali e quante contraffazioni subiamo quotidianamente non potendo indicare l'origine del prodotto.

Abbiamo avuto in passato esperienze che non sono andate a buon fine, ma oggi, utilizzando proprio la direttiva 2000/13/CE, dimostrando la contraffazione e che queste norme non sono introdotte per semplice protezionismo ma soprattutto per la tutela del consumatore, credo che possiamo ottenere un risultato importante da quest'Aula per la difesa e la valorizzazione dei nostri prodotti e in particolare dell'olio d'oliva.

PRESIDENTE. Credo che l'importanza di questo emendamento sia ampiamente riconosciuta; chiedo al senatore Bongiorno se è disponibile a ritirare l'emendamento 1.0.100.

BONGIORNO (*AN*). Signor Presidente, mi appello al relatore e al Governo oltre che ai colleghi dell'opposizione, nel senso che, pur condividendo l'emendamento 1.0.3 della Commissione, ritengo importante puntualizzare ulteriormente la garanzia della ricostruzione del percorso, cioè della tracciabilità, che, nel testo attuale, viene sottovalutata.

Rinnovata la sollecitazione, concordiamo con l'emendamento 1.0.3, anche se incompleto e non sufficientemente garante dell'interesse dell'olivicoltura nazionale.

PICCONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCONI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 1.0.3 è stato ampiamente dibattuto in Commissione e si è registrato un ampio consenso sulla obbligatorietà di riportare l'indicazione del luogo della molitura delle olive.

Pertanto, rinnovo l'invito al senatore Bongiorno ad attenersi al testo della Commissione che è completo e accoglie l'esigenza espressa tramite l'emendamento 1.0.100.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, desidero confermare al senatore Bongiorno e ai colleghi che il Governo si rimette all'Aula sull'emendamento 1.0.3 e, in sede di attuazione del decreto-legge, valorizzerà gli aspetti più specifici indicati nell'emendamento 1.0.100.

Con questo tipo di garanzia, rinnovo ai presentatori l'invito a considerare l'emendamento 1.0.100 assorbito dall'emendamento 1.0.3.

BONGIORNO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO (AN). Signor Presidente, considerata la dichiarazione del Sottosegretario, secondo il quale si terrà conto della nostra esigenza in sede di emanazione dei decreti ministeriali, ci riteniamo soddisfatti e ritiriamo l'emendamento 1.0.100, dichiarando il nostro voto favorevole all'emendamento 1.0.3.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, la mia illustrazione si concentrerà sugli emendamenti fondamentali per il nostro Gruppo.

Vorrei richiamare innanzitutto l'attenzione, come ho fatto in discussione generale questa mattina, sull'emendamento 2.5, che riguarda la necessità, a nostro avviso prorogabile, di avviare una vera e propria operazione trasparenza sull'assegnazione delle famose quote latte.

Com'è noto, facendo un primo bilancio, riteniamo che la legge n. 119 del 2003 abbia fallito in molte sue parti. Fra l'altro si continuò a registrare in questo settore una serie di anomalie molto forti, che più volte abbiamo segnalato anche attraverso interrogazioni parlamentari.

Le anomalie riguardano le cosiddette quote di carta, attribuite a chi magari non ha né il bestiame né le stalle, e i diritti di produzione dati illegittimamente, che permettono il famoso giro del latte in nero e purtroppo anche l'ingresso del latte in polvere rigenerato, con tutto quel che comporta.

Con l'emendamento 2.5 chiediamo che entro il 30 novembre 2004 le Regioni e le Province autonome, d'intesa con gli organi addetti ai controlli sul territorio, provvedano a verificare l'effettiva situazione individuale dei produttori di latte anche utilizzando le risultanze dell'anagrafe bovina nazionale e la registrazione dei capi effettuata a seguito delle profilassi veterinarie.

Solo attraverso l'incrocio di questo tipo di dati potremo avere un quadro effettivamente veritiero e quindi attribuire le quote a coloro che ne hanno effettivamente diritto. Sarebbe interesse di tutti, e non solo di una parte, arrivare finalmente a fare chiarezza e ad operare in modo trasparente.

L'altro emendamento che mi permetto di segnalare è il 2.6 nel nuovo testo. Questa proposta emendativa introduce un'altra modifica alla citata legge n. 119 al fine di valorizzare coloro che producono latte e lo utilizzano per prodotti a denominazione di origine protetta, che è uno dei criteri da introdurre per la compensazione. Il nuovo testo dell'emendamento prevede la fissazione della data da cui far valere il nuovo criterio nonché una serie di altre norme per i registri e il sistema dei controlli.

Si tratta di due emendamenti di notevole importanza su cui abbiamo discusso a lungo in Commissione. Tra l'altro, in merito all'emendamento 2.5, vorrei ricordare che il Ministro si è impegnato a riferire in Commissione fornendo i famosi dati. Credo che l'approvazione da parte dell'Aula di questo emendamento possa avviare davvero un'operazione trasparente e veritiera per la tutela del consumatore.

AGONI (LP). Signor Presidente, ho presentato numerosi emendamenti, ma mi limiterò ad illustrarne solo due.

In primo luogo, vorrei chiedere alla senatrice De Petris il permesso di apporre la mia firma all'emendamento 2.5, richiesta che avevo già avanzato in Commissione e di cui non ho conosciuto l'esito. È un emendamento che condivido pienamente, perché va proprio nella direzione che la Lega ha sempre indicato, ossia la trasparenza nei dati. Probabilmente, chi non intende approvarlo non desidera questa trasparenza dei dati, ma vuole continuare a pescare nel torbido del sistema della produzione lattiero-casearia italiana, che ha portato tutti gli scompensi illustrati questa mattina nel corso della discussione generale.

Illustro poi l'emendamento 2.10 che riguarda l'aumento del 5 per cento rispetto al prelievo dovuto all'Unione Europea. In sostanza, basterebbe dire a chi non è al corrente della situazione che se i soldi trattenuti devono essere restituiti, da questi verrà sottratto il 5 per cento, ossia la spesa sostenuta per trattenerli.

Credo che una misura del genere non stia né in cielo né in terra, perché questo è l'effetto dell'articolo 5 della legge n. 119 del 2003, che dispone il versamento preventivo del prelievo. La mia richiesta era di eliminare questo 5 per cento perché se quei soldi devono essere restituiti agli allevatori, non solo non si dovrebbe trattenere il 5 per cento, ma si dovrebbero anche, a mio avviso, pagare gli interessi.

L'altro emendamento a mia firma, che riguarda un punto importante, è il 2.14, che porta a 30 giorni il termine per presentare ricorso contro eventuali multe per le quote latte, che il provvedimento fissa in 15 giorni. Dal punto di vista giuridico, il termine per presentare ricorso contro qualsiasi sanzione è di 30 giorni; non capisco perché in questo caso, pur trattandosi di una sanzione, si prevedano solo 15 giorni.

Qui emerge la volontà da parte del Governo di impedire i ricorsi, perché credo che 30 giorni siano il tempo minimo per presentare ricorso contro una sanzione. E che le multe siano una sanzione è stato dichiarato dalla Corte dei conti europea, non dal sottoscritto, la quale, nella propria Relazione speciale, concernente l'applicazione del regime delle quote latte per il controllo della produzione lattiera, ha definito il prelievo supplementare come sanzione, affermando testualmente che «il superamento del quantitativo di riferimento individuale è sanzionato con un prelievo comunitario a carico dei produttori, chiamato prelievo supplementare».

Quindi, è proprio la Corte dei conti europea che considera tale prelievo una sanzione, e ritengo che noi non possiamo non rispettare il nostro organo giudiziario.

PICCIONI, *relatore*. Signor Presidente, per ragioni di tempo illustrerò soltanto l'emendamento 2.0.204, come riformulato, che riguarda le calamità naturali, che è quello che caratterizza l'articolo 2.

Entro il 1° di agosto l'Italia dovrà adottare alcune scelte di fondo per quanto riguarda la riforma della PAC, tra le quali anche le norme in materia di utilizzo dei fondi della modulazione, fondi che possono essere destinati al finanziamento delle misure di sviluppo rurale previste dal Regolamento CE n. 1257 del 1999.

Tale norma prevede la ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e l'introduzione di adeguati strumenti prevenzione. Perciò, tenuto conto che l'adozione di tali misure impatterà nella definizione degli strumenti di sostegno delle calamità naturali, l'emendamento, come riformulato, prevede di spostare al 2005 l'entrata in vigore della riforma del Fondo di solidarietà nazionale prevista dal decreto legislativo n. 102 del 2004.

PIATTI (*DS-U*). Signor Presidente, alla luce della precisazione resa dal relatore, ritiro i miei emendamenti 2.19 e 2.202, di cui sono primo firmatario; mi pare che il relatore abbia chiarito i termini della questione.

Con l'approvazione del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004, avevamo aperto una nuova fase per quanto riguarda le assicurazioni in agricoltura; tuttavia, le modifiche alla legge n. 185 del 1992, hanno aperto un periodo di incertezza normativa.

Si pensi che solo il 15 per cento della produzione agricola risulta assicurata con il nuovo modello e questo determina contraddizioni e problemi gravi per molti agricoltori. Il tema è stato posto anche dagli assessori regionali.

Credo che l'emendamento presentato dal relatore rappresenti una risposta parziale al problema. Probabilmente non faremo in tempo per il 2005; tuttavia, questi mesi dovranno essere utilizzati per informare correttamente il mondo agricolo e anche per reperire risorse: ricordo che anche nel decreto cosiddetto taglia-spesa si dimezza il fondo di solidarietà e quindi il tema delle risorse riemergerà quanto prima.

MUZIO (*Verdi-U*). Signor Presidente, mi pare di aver colto una parziale disponibilità (lo diceva già prima il collega Piatti) da parte del Governo e del relatore in ordine alla questione delle calamità naturali.

Stiamo parlando di situazioni drammatiche, che producono, dal punto di vista della ricaduta socio-economica, un danno non solo per l'economia agricola, ma per interi territori colpiti da eventi di carattere eccezionale.

Il relatore poco fa ci ha parlato della disponibilità, con l'emendamento da lui proposto, a dare in qualche modo risposta agli effetti di questo tipo di eventi calamitosi, che non riguardano, colleghi, il Tortonese, l'Ovadese, l'Acquese, il sud del Piemonte, ma tutto il Paese; sottolineo i ragionamenti che il collega Piatti poneva in essere prima sul numero dei coltivatori assicurati in tutta Italia, pari al 10-15 per cento.

La legge ha introdotto un sistema assicurativo (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*) che nei fatti non ha trovato l'adesione dei coltivatori, sia per mancata informazione, sia per i costi del sistema assicurativo stesso. Si passa, per l'agricoltura, dal sistema compensativo al sistema assicurativo senza paracadute, senza prevedere, per questa soluzione (ammesso che sia una soluzione per l'agricoltura), un periodo transitorio quale quello previsto negli emendamenti formulati da alcuni colleghi, come pure da me, che tentano di dare una risposta in tal senso.

Ora, il problema ha proprio il carattere dell'evento eccezionale; cioè, va bene lo spostamento... (*Richiami del Presidente*). Ho finito, signor Presidente. Stavo per dire che accolgo la proposta del relatore e ritiro il mio emendamento 2.200, solo se il Governo (aprofitto della presenza del Sottosegretario e della maggioranza) si farà carico nella finanziaria di dare soluzione ai problemi che per le imprese comporta questo passaggio di sistema.

Non basta, infatti, la soluzione transitoria di qualche mese: il prossimo anno le coltivazioni subiranno dei danni, le imprese continueranno a registrare i danni provocati da avversità atmosferiche ed essi incideranno sul reddito delle imprese stesse con il rischio di un fuggi fuggi generale da alcune situazioni produttive; ciò non solo con riferimento al danno, ma anche alla capacità stessa dell'impresa di dare risposte economiche a quel territorio ed evitare ricadute sociali pericolose non solo per il settore dell'agricoltura.

È quindi importante che il Governo, al di là dell'accoglimento dell'emendamento del relatore, si faccia anche promotore in finanziaria di una norma che colga il problema del passaggio dal sistema compensativo a quello assicurativo e stanzi risorse che coprano i danni.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PICCONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.2, 2.12 e 2.7 e parere favorevole sull'emendamento 2.1 della Commissione.

Per quanto riguarda gli emendamenti 2.19 e 2.200, c'è stato un invito al ritiro, che pare sia stato accolto. La proposta di modifica che coglie quegli aspetti importanti sui quali abbiamo testé discusso è l'emendamento 2.0.204 (testo2), sul quale esprimo parere favorevole.

Sull'emendamento 2.100 esprimo parere favorevole, così come sul successivo 2.101.

Il parere è contrario sull'emendamento 2.4 e favorevole sul 2.20.

Esprimo, inoltre, parere contrario sugli emendamenti 2.201, 2.8, 2.13, 2.9, 2.10, 2.11, 2.5 e 2.203.

Infine, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.6, nel testo riformulato, e parere contrario sugli emendamenti 2.14, 2.15, 2.18 e 2.0.205.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore, facendo osservare, per quanto riguarda gli interventi relativi al ritiro degli emendamenti tendenti a rinviare l'applicazione del decreto legislativo in materia di calamità naturali a partire dall'anno 2005, che le sollecitazioni qui rappresentate saranno tenute nella massima considerazione possibile.

Per quanto concerne la condivisione del parere espresso dal relatore sugli altri emendamenti, il Governo ribadisce che, avendo appoggiato con forza la legge n. 119 del 2003, di conversione del decreto-legge n. 49 del 23 marzo 2003, è favorevole ad accogliere ciò che va a puntualizzare tale disciplina, che è coerente con la normativa comunitaria, ma non può, evidentemente, accettare emendamenti tendenti a diminuire un impegno sul quale il Parlamento aveva dato ampio mandato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice De Petris.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dal senatore Agoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Agoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.19 e 2.200 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 2.101, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PICCIONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONI, *relatore*. Signor Presidente, erroneamente avevo espresso parere favorevole su questo emendamento. Tuttavia, poiché su di esso vi è il parere contrario della 5ª Commissione, lo ritiro.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.201 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dalla senatrice De Petris.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.20, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Agoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.13, presentato dal senatore Agoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Agoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore Agoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.500, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PICCIONI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.500, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal senatore Agoni.

Non è approvato.

L'emendamento 2.202 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dalla senatrice De Petris e dal senatore Agoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.203, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.14, presentato dal senatore Agoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.15 è improcedibile, mentre l'emendamento 2.18 è improponibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.204 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.0.205 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BETTAMIO (*FI*). Signor Presidente, vorrei soffermarmi brevemente sull'emendamento 3.0.4, dichiarato improponibile, su cui chiedo al relatore ed al rappresentante del Governo di dare luogo ad una riflessione supplementare e di riconsiderare la propria posizione. Si tratta, infatti, di ripristinare il contenuto di una legge, in vigore nel 1982, che non alterava la natura ricognitoria dei canoni per le concessioni di specchi d'acqua.

Do per illustrati i restanti emendamenti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PICCIONI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.1 e parere contrario sugli emendamenti 3.0.3 e 3.0.4 che, tra l'altro, sono improponibili, nonché sugli emendamenti 3.0.100, 3.0.6 e 3.0.101, sui quali è stato formulato parere contrario anche dalla Commissione bilancio.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Gli emendamenti 3.0.3 e 3.0.4 sono improponibili.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.0.100, 3.0.6 e 3.0.101 sono improcedibili.

Gli emendamenti 3.0.102, 3.0.8, 3.0.9 e 3.0.10 sono improponibili.

Terminato l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, restano da svolgere le dichiarazioni di voto e la votazione finale del provvedimento.

Data l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta antimeridiana di domani, dopo il dibattito sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, si passerà alla votazione finale del disegno di legge 1184, recante «Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria».

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 14 luglio 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 14 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulle dimissioni del Ministro dell'economia e delle finanze

II. Votazione finale del disegno di legge:

MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca (3010) (*Relazione orale*).

IV. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia (3011).

V. Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

e del documento:

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003 (*Doc. LXXXVII, n. 4*).

VI. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore (2572) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– NIEDDU ed altri. – Misure per la sospensione anticipata del servizio di leva e per l'incentivazione del reclutamento dei volontari nelle Forze armate (1574).

2. Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2756) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– TATÒ. – Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2001-2003 (708).

– COSTA. – Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (942).

3. Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (1753-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

4. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative (2650) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

La seduta è tolta (ore 19,58).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (2978) V. nuovo titolo

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni di delegazione legislativa e di proroga di termini (2978)

(Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

Approvato

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Disposizioni relative al Ministero della difesa)

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «non superiori a dieci» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a undici».

2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il maggior

onere derivante dalla previsione, ai sensi del comma 1, del trattamento economico spettante al titolare dell'incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è compensato rendendo indisponibili, al fine del conferimento presso la stessa amministrazione, tre posti effettivamente coperti di livello dirigenziale. In alternativa, il predetto incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 è conferito ad un ufficiale generale e gradi corrispondenti delle Forze armate, equiparato a dirigente di prima fascia, ferma restando la consistenza organica dei predetti gradi prevista dalla vigente normativa.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono adottate le disposizioni idonee ad assicurare in via definitiva l'invarianza della spesa.

EMENDAMENTO 8.4 E SEGUENTI

8.4

LA COMMISSIONE

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "undici"».

8.5

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni.».

8.100

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «è compensato rendendo» inserire la seguente: «contestualmente».

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 8****8.0.23/1**

D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE

Decaduto

Al comma 1, dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito nella legge 4 giugno 2004, n. 143, ivi sostituito, inserire il seguente:

«1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 le Università che non abbiano superato il limite di spesa previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e fino al raggiungimento di detto limite, possono procedere alle prese di servizio del personale docente chiamato dalle rispettive Facoltà e dei ricercatori vincitori di concorso, nei limiti del proprio bilancio».

8.0.23/2

MODICA

Decaduto

Al comma 1, dopo il comma 2 ivi richiamato, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 53, terzo periodo della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunte infine le seguenti parole ", nonché di professori associati e ordinari chiamati dalle facoltà entro la medesima data"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2004, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Mini-

stero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.0.23/3

MODICA

Decaduto

Al comma 1, dopo il comma 2 ivi richiamato, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Per le Università continuano ad applicarsi esclusivamente i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"».

8.0.23

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di università)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito nella legge 4 giugno 2004, n. 143, sono sostituiti dai seguenti:

"1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, per l'anno 2004 e fino alla realizzazione della riforma stessa, ai fini della valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002.

2. Per l'anno 2004 e fino alla riforma di cui al comma 1, le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"».

8.0.20

MAGNALBÒ

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norme in materia di personale docente universitario)

1. Al fine di garantire uniformità di trattamento nell'applicazione delle deroghe al divieto di assunzione di personale docente previste per l'anno 2003 e assicurare la funzionalità dell'insegnamento universitario, gli Atenei non inclusi nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2003, n. 301, sono autorizzati ad assumere, a far data dal 10 novembre 2003, i docenti di ruolo che a tale data risultavano chiamati dalle rispettive facoltà quali idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario di prima o di seconda fascia, purché tali assunzioni non comportino, nella media del successivo decennio, o del minor periodo fino all'inizio del trattamento pensionistico, oneri finanziari aggiuntivi, né aumento della dotazione organica complessiva degli Atenei.

2. L'attuazione del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato».

8.0.15

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di quote di riserva per le assunzioni obbligatorie)

1. Le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano alle procedure concorsuali previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte».

8.0.300

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Id. em. 8.0.15

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le riserve dei posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano alle procedure concorsuali previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte».

8.0.301

MALABARBA, SODANO Tommaso

Id. em. 8.0.15

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Le riserve di posti previste dalla legge n. 68/1999 si applicano alle procedure concorsuali previste dall'art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001, ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte».

8.0.16/1

BASSANINI

Decaduto

All'emendamento 8.0.16, al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:
«a condizione che nessuno dei dirigenti in servizio presso l'amministrazione manifesti interesse al conferimento dell'incarico in questione».

8.0.16/2

BASSANINI

Decaduto

All'emendamento 8.0.16, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali incarichi, comunque non rinnovabili, sono conferiti per un massimo di diciotto mesi».

8.0.16/3

BASSANINI

Decaduto

All'emendamento 8.0.16, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni sono tenute, in ogni caso, a comunicare la decisione di voler procedere al conferimento dei predetti incarichi a tutti i dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di prima e di seconda fascia. Ad essi è riconosciuto il diritto di presentare, entro trenta giorni dalla comunicazione, domanda di attribuzione dell'incarico vacante. L'incarico può essere conferito ad estranei alla amministrazione solo in assenza di domande da parte dei dirigenti appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In presenza di più domande hanno la precedenza i dirigenti appartenenti al ruolo della amministrazione precedente».

8.0.16/4

BASSANINI

Decaduto

All'emendamento 8.0.16, al comma 2, sostituire le parole: «5 per cento» con le parole: «2 per cento» e: «10 per cento» con le altre: «5 per cento».

8.0.16/5

BASSANINI

Decaduto

All'emendamento 8.0.16, al comma 3, sopprimere le parole da: «ovvero mediante utilizzo» fino alla fine del comma.

8.0.16

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali)

1. In attesa della piena attuazione del nuovo sistema di reclutamento dei dirigenti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3, comma 4, della legge 15 luglio 2002, n. 145, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, per far fronte ad inderogabili esigenze non altrimenti fronteggiabili, le Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, nel rispetto dei vincoli che disciplinano le assunzioni, previa autorizzazione del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono conferire incarichi di direzione ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre i contingenti ivi previsti.

2. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 1 possono essere attribuiti nel limite massimo complessivo del 5 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia.

3. Gli oneri connessi all'eventuale riconoscimento dell'indennità prevista dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di cui al comma 1, sono compensati o mediante l'indisponibilità di un numero di incarichi equivalenti sul piano finanziario nell'ambito di quelli autorizzati ai sensi del medesimo comma 1 ovvero mediante utilizzo delle risorse dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato di cui agli articoli 41 e 42 del CCNL per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'area A1 sottoscritto il 5 aprile 2001.

4. L'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si interpreta nel senso che il personale incaricato di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in qualità di estraneo è soggetto, come titolare di un rapporto di lavoro subordinato, alla medesima disciplina dei dirigenti a tempo indeterminato ivi comprese le disposizioni in materia di cessazione dal servizio. Tale criterio si applica anche nei confronti di analoghi rapporti lavorativi dirigenziali previsti dagli ordinamenti di pubbliche amministrazioni non statali, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché da disposizioni speciali che consentono l'attribuzione di incarichi dirigenziali ad estranei. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

8.0.27/1 (testo 2)

BASSANINI

Decaduto

All'emendamento 8.0.27, premettere le parole: «All'articolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, nell'ultimo periodo le parole: "a lui conferiti nel periodo" sono sostituite dalle seguenti: "a lui eventualmente conferiti nell'amministrazione di appartenenza durante il periodo"».

8.0.27/2

BATTISTI, PETRINI

Decaduto

All'emendamento 8.0.27, al comma 1, sostituire le parole: «eletti al Parlamento nazionale ovvero che ricoprono incarichi di Governo o altri», con le seguenti: «che ricoprono».

8.0.27/3

BATTISTI, PETRINI

Decaduto

All'emendamento 8.0.27, al comma 1, sopprimere le parole: «eletti al Parlamento nazionale ovvero».

8.0.27/4

BASSANINI

Ritirato

All'emendamento 8.0.27, al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «con esclusione di quanto disposto dall'ultimo periodo del medesimo comma».

8.0.27

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Dipendenti pubblici che ricoprono incarichi elettivi o di Governo o altri incarichi istituzionali)

1. Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui agli articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eletti al Parlamento nazionale ovvero che ricoprono incarichi di Governo o altri incarichi istituzionali presso organi costituzionali, ovvero ai quali sia stato conferito l'incarico di Presidente o componente di Autorità amministrative indipendenti, si applica quanto previsto dal comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303».

8.0.2

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni relative al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

1. Per l'anno scolastico 2004-2005 il termine del 31 luglio di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è fissato al 20 agosto 2004».

8.0.6

PASTORE

Ritirato

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni concernenti il Ministero della giustizia)

1. All'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133 e successive modificazioni sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'articolo 1 a sedi disagiate supera i cinque anni il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere trasferito a tutti gli altri aspiranti con esclusione di coloro che sono stati nominati uditori giudiziari in data anteriore al 9 maggio 1998".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per la copertura dei posti pubblicati in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

8.0.25 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 102:

1) al primo comma è abrogata la lettera c);

2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"L'amministrazione degli affari esteri può inoltre organizzare un corso di aggiornamento per consiglieri di ambasciata della durata complessiva di almeno tre mesi";

3) al terzo comma, dopo le parole: "I corsi previsti dal primo" sono aggiunte le seguenti: "e dal secondo".

b) all'articolo 108:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio.";

2) il secondo comma è abrogato.

c) all'articolo 110:

1) al primo comma, dopo le parole: "quattro anni" sono inserite le seguenti: ",salvo la facoltà dell'amministrazione di disporre l'esecuzione del provvedimento di destinazione entro i 60 giorni successivi" ed è soppresso l'ultimo periodo;

2) il secondo comma è abrogato;

3) al quarto comma, dopo le parole: "fra sede e sede" sono inserite le seguenti: ",salvo la facoltà dell'amministrazione di prevedere proroghe nella misura massima di 30 giorni per consentire una ordinata gestione dei movimenti".

d) all'articolo 110-bis:

1) al primo comma, le parole: "durante il mese di gennaio di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità specificamente disciplinate dall'Amministrazione medesima"; le parole: "nel corso dello stesso anno" sono soppresse; dopo le parole: "rappresentanza diplomatica" sono inserite le seguenti: "e di capo di consolato generale di I classe";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I capi dei consolati generali di I classe sono individuati dal Ministro degli affari esteri fra i funzionari diplomatici che possiedono le qualità più idonee per svolgere l'incarico";

e) all'articolo 173, quarto comma, dopo le parole: "per gravi ragioni di salute" sono aggiunte le seguenti: "o perchè affidati all'altro genitore a seguito di divorzio, annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio pronunciati dal giudice straniero anche se non delibati o, in caso di figli naturali legalmente riconosciuti, affidati al genitore non convivente con il dipendente all'estero";

f) all'articolo 190, primo comma, dopo le parole: "di cui ai successivi articoli" sono aggiunte le seguenti: ", anche secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall'articolo 31, della legge 23 aprile 2003, n. 109".

2. All'articolo 17, del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 102, primo comma lettera b), e 107, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i funzionari diplomatici entrati in ser-

vizio dal 10 gennaio 1999 al 31 dicembre 2003 possono essere promossi dal grado di Consigliere di legazione anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui all'articolo 102, primo comma, lettera *b*), del medesimo decreto. I funzionari che sono stati promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale".

3. Le modifiche apportate dal comma 1, salvo la previsione di cui al comma 1, lettera *e*), non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, lettera *e*), nel limite complessivo di euro 199.765 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri"».

8.0.5/1

BASSANINI

Decaduto

All'emendamento 8.0.5, al comma 1, capoverso «6-bis», al secondo periodo, sostituire le parole: «sentita la Conferenza» con le parole: «d'intesa con la Conferenza».

8.0.5

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Integrazione dell'articolo 10 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504)*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:

"6-bis. Nel caso in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti che hanno dato luogo a registrazione, trascrizione e voltura con le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 463, concernente la disciplina del modello

unico informatico, ovvero dipendano da atti e dichiarazioni che hanno dato luogo a trascrizione e voltura automatica o a variazioni catastali nello stato dei beni, i soggetti passivi sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-Città, sono stabiliti tipologia, termini e modalità di trasmissione telematica dei dati ai Comuni interessati, a cura dell'Agenzia del territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Città, sono stabilite le modalità di rimborso dei costi sostenuti per la trasmissione telematica dei dati. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sono stabilite, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica amministrazione e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), le specifiche tecniche per la trasmissione telematica di dati ai comuni"».

8.0.13/1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 8.0.13, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «A far data» fino a: «n. 59» con le seguenti: «Dal 10 gennaio 2005».

8.0.13/2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 8.0.13, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «tutte le attività» fino a: «sono sottoposte» con le seguenti: «il rinnovo delle convenzioni che regolano le attività dei Gruppi nazionali di ricerca scientifica nel campo della protezione civile è sottoposto».

8.0.13/3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 8.0.13, al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

8.0.13/4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 8.0.13, al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sono fatte salve le convenzioni pluriennali già in atto».

8.0.13

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Attività di ricerca nel campo della protezione civile)

1. A far data dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, anche in relazione a quanto disposto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, pubblicata sul supplemento ordinario n.39 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana dell'11 marzo 2004, n.59, tutte le attività convenzionali da porre in essere in materia di protezione civile da parte dei Gruppi nazionali di ricerca scientifica sono sottoposte alla preventiva intesa del Dipartimento della protezione civile. Le convenzioni in atto sono risolte con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ed entro i successivi sessanta giorni i Presidenti dei Gruppi nazionali di ricerca trasmettono al Dipartimento della protezione civile i risultati delle attività svolte, nonchè, ai fini del rimborso, il quadro delle spese effettivamente sostenute».

8.0.7

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni relative all'azienda Policlinico Umberto I di Roma)

1. La successione prevista dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge

3 dicembre 1999, n. 453, si interpreta nel senso che l'azienda Policlinico Umberto I di Roma succede nei contratti di durata in essere con la soppressa omonima azienda universitaria esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della predetta azienda Policlinico Umberto I».

8.0.3 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Contributo una tantum alle aziende colpite dalla siccità 1989-1990)

1. Il contributo *una tantum* previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, a favore delle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-1990, deve intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge e nell'ambito della quota destinata a ciascun ente».

Conseguentemente, al citato articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 369 del 1990, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 1991, le parole: «di lire» sono sostituite dalle seguenti: «fino a lire».

8.0.17

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Contributo straordinario alla Fondazione italiana per le montagne)

1. Allo scopo di concorrere all'avvio e al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione italiana per le montagne, concernenti lo sviluppo dei territori e dell'economia di montagna, è attribuito alla stessa un contributo straordinario di 350.000,00 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 350.000,00 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede per il triennio 2004-2006 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.2a

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizione interpretativa sui corsi di studio del personale sanitario)

1. L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i corsi di studio relativi al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, destinati ad essere soppressi entro due anni dal 10 gennaio 1994 sono tutti i corsi comunque istituiti e disciplinati dall'ordinamento precedente all'entrata in vigore della medesima norma, con la sola eccezione di quelli riordinati ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341».

8.0.21

PASTORE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. L'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'ar-

titolo 1, comma 2, lettere *d*), *f*), *g*), *l*), e *e*), della legge 7 marzo 2003, n. 38", è abrogato».

8.0.26

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Patrocinio dell'Avvocatura di Stato)

1. La s.p.a. Istituto poligrafico e Zecca dello Stato continua ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato, ai sensi del titolo primo del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni, e con applicazione dell'articolo 417-bis, commi primo e secondo, del codice di procedura civile».

8.0.30

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Esecuzione forzata su fondi degli uffici del Ministero della salute)

1. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli Uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli Uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.

2. Nulla è innovato rispetto a quanto previsto dall'articolo 156, sesto comma del codice civile, nonché dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

3. Ai sensi del presente articolo, e ferme le eccezioni di cui al comma 2, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria centrale e provinciale della Banca d'Italia a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventual-

mente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accreditamento di somme a favore dei funzionari delegati degli Uffici centrali e periferici del Ministero della salute».

8.0.100

LA COMMISSIONE

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione di nuove camere di commercio)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. L'istituzione di nuove camere di commercio può essere disposta con decreto del Ministro delle attività produttive quando nelle circoscrizioni territoriali interessate hanno sede almeno 40 mila imprese"».

8.0.100 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione di nuove camere di commercio)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. L'istituzione di camere di commercio nelle province e nelle città metropolitane che ne siano prive può essere disposta con decreto del Ministro delle attività produttive quando nelle circoscrizioni territoriali interessate hanno sede almeno 40 mila imprese"».

8.0.600

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di integrale utilizzo di risorse comunitarie)

1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative alla Misura "Assistenza tecnica centrale", prevista nei PIC URBAN II 2000/2006, per azioni a supporto delle attività di gestione dei dieci programmi Urban, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e per gli affari generali, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il predetto periodo di programmazione».

8.0.701

ASCIUTTI, VALDITARA

Ritirato

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di università)

1. Sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, con i seguenti:

"1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, per l'anno 2004 e fino alla realizzazione della riforma stessa, ai fini della valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002.

2. Per l'anno 2004 e fino alla riforma di cui al comma 1, le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese

per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"».

8.0.801

MAGNALBÒ, MUGNAI, BEVILACQUA, ULIVI, BUCCIERO

Ritirato

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni relative ai canoni demaniali)

1. Il comma 22 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come sostituito dal comma 53 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente:

"22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 settembre 2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 10 gennaio 2004. Il decreto è emanato dal Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare prioritariamente l'adozione di misure mirate a prevenire e reprimere l'evasione del versamento dei canoni demaniali, onde evitare che l'incremento della misura degli stessi possa determinare sperequazioni in danno degli operatori in regola con i pagamenti;

b) ridefinire la misura dei canoni demaniali marittimi sulla base di dati oggettivi e certificati, relativi al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, evitando che rideterminazione dei canoni avvenga secondo meccanismi automatici;

c) definire la quota dei canoni da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con vincolo di destinazione al funzionamento del Sistema informativo del demanio marittimo;

d) individuare una quota dei canoni da devolvere alle regioni, con vincolo di destinazione al finanziamento delle attività connesse con l'esercizio delle funzioni ad esse conferite in materia di gestione del demanio marittimo"».

8.0.800

MAGNALBÒ, COLLINO

Approvato

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Proroga del mandato dei componenti dei consigli
della Rappresentanza Militare)*

1. Il mandato dei componenti in carica dei consigli della Rappresentanza Militare, eletti in tutte le categorie del personale in servizio permanente e volontario dell'Esercizio, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riforma della rappresentanza Militare e, comunque non oltre il 15 maggio 2006».

8.0.10

MAFFIOLI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Attuazione di disposizioni comunitarie da parte
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)*

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522 è autorizzato un limite d'impegno di durata quindicennale pari ad euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. All'onere relativo agli interventi di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.3.1 (cap. 7821) dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2002 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 4, della legge 10 agosto 2002, n. 166.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.950 (testo corretto)

MAFFIOLI, FALCIER

Approvato

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 4-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 90, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "decorsi diciotto mesi" gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: "Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto"».

8.0.970

FERRARA

Ritirato e trasformato nell'odg G8.100

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni relative alle Università)

1. Tenuto conto del divieto di procedere ad assunzione di personale a tempo indeterminato di cui al comma 53, articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, allo scopo di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attività istituzionali e l'operatività delle proprie strutture, le Università possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato e alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nei limiti di spesa previsti dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, purché siano rispettati i limiti di spesa compatibili con il bilancio di Ateneo e i vincoli del CCNL e del decreto legislativo n. 368 del 2001».

8.0.200/1

MANZIONE

Respinto

All'emendamento 8.0.200, al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 8-bis, ivi inserito, dopo le parole: «di cui al precedente periodo» inserire

le seguenti: «si applica con esclusivo riferimento al servizio prestato a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 e».

8.0.200

ASCIUTTI

Approvato

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norme di interpretazione autentica)

1. Il punto B.3), lettera *b-bis* della tabella di valutazione annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera *h* della tabella di cui al precedente periodo si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola».

8.0.201

ASCIUTTI

Approvato

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norme di interpretazione autentica)

1. L'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie permanenti dell'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto

2001, n. 333, è riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall'anno scolastico 2003-2004».

8.0.203

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il termine indicato dall'articolo 6 del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni", è prorogato di ulteriori sei mesi».

8.0.850

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

(Dotazione organica degli Ordini e Collegi professionali)

1. Le dotazioni organiche degli Ordini e Collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali sono quelle vigenti, in base agli atti adottati dagli organi di vertice entro la data del 31 maggio 2004.

2. Le rideterminazioni delle dotazioni organiche degli Ordini e Collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali sono deliberate dagli organi di vertice previsti dai rispettivi ordinamenti, in relazione agli effettivi fabbisogni e alle verifiche degli organi di controllo interno di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto dei criteri in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli atti adottati sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Ministero vigilante, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e finanze, Ragioneria generale dello Stato-Igop.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente articolo devono trovare capienza nel bilancio del rispettivo Ente e non possono comportare oneri a carico del Bilancio dello Stato».

ORDINE DEL GIORNO

G8. 100 (già em. 8.0.970)

FERRARA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2978, tenuto conto del divieto di procedere ad assunzione di personale a tempo indeterminato di cui al comma 53, articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, allo scopo di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attività istituzionali e l'operatività delle proprie strutture,

impegna il Governo a provvedere affinché le Università possano procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato e alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nei limiti di spesa previsti dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, purché siano rispettati i limiti di spesa compatibili con il bilancio di Ateneo e i vincoli del CCNL e del decreto legislativo n. 368 del 2001».

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

1.0.500/102

EUFEMI, FALCIER

Respinto

All'emendamento 1.0.500, dopo le parole: «trattenimento in servizio» aggiungere le seguenti: «con effetto dal 30 aprile 2003.».

1.0.500/103

MAGNALBÒ

Id. em. 1.0.500/102

All'emendamento 1.0.500, dopo le parole: «trattenimento in servizio» inserire le seguenti: «con effetto dal 30 aprile 2003».

1.0.500/105

VILLONE

Id. em. 1.0.500/102

All'emendamento 1.0.500, al comma 1, dopo le parole: «trattenimento in servizio» inserire le seguenti: «con effetto dal 30 aprile 2003».

1.0.500/104

MAGNALBÒ

Improcedibile

All'emendamento 1.0.500, dopo le parole: «trattenimento in servizio» inserire le seguenti: «con effetto dal 10 luglio 2003».

1.0.500/106

EUFEMI

Improcedibile

All'emendamento 1.0.500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «fermo restando il diritto al mantenimento della retribuzione fissa e continuativa all'atto della richiesta fino al collocamento a riposo».

1.0.500/107 (testo 2)

EUFEMI, IERVOLINO, FALCIER, MAGNALBÒ

Approvato

All'emendamento 1.0.500, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo di pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico».

1.0.500

EUFEMI, MAGNALBÒ, VILLONE, FALCIER

Approvato con un subemendamento*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

(Integrazione delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "È inoltre data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'età. In tal caso è data facoltà all'Amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le Amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti"».

1.0.600 (testo 2)

IL RELATORE

Ritirato*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

(Accelerazione dei processi di mobilità)

1. All'articolo 3, comma 53, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "Corpo nazionale dei Vigili del fuoco" sono inserite le seguenti: "nonché i segretari comunali e provinciali".

2. All'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, dopo il comma 61 sono inseriti i seguenti:

"61-bis. Nell'anno 2004 o, comunque, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione di assunzione di personale a tempo indeterminato, i trasferimenti per mobilità fra amministrazioni sottoposte al regime di divieto non sono soggetti a contingenti o ad autorizzazione ad assumere, salvo il rispetto del patto di stabilità interno e le disposizioni sulle dotazioni organiche.

61-ter. Sono comunque consentiti i trasferimenti di personale in eccedenza, dei docenti di cui all'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli connessi a trasformazione o soppressione dell'amministrazione ove sia riconosciuta la mobilità verso pubbliche amministrazioni, salvo il rispetto del patto di stabilità interno e le disposizioni sulle dotazioni organiche.

61-quater. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, in fase di prima attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, si applica l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

61-quinquies. Il personale alle dipendenze dell'ente CONI che alla data del 7 luglio 2002 svolgeva le funzioni relative all'attività di concorsi e pronostici transita ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 all'azienda monopoli di Stato secondo criteri e modalità previste con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro la data del 30 dicembre 2004. Decorso tale termine si applicano gli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

1.0.3

MAGNALBÒ

Ritirato e trasformato nell'odg G1.500

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al comma 1, dell'articolo 17-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "un'apposita area", è inserita la seguente: "separata"».

ORDINE DEL GIORNO

G1.500 (già em. 1.0.3)

MAGNALBÒ, TOFANI, BONGIORNO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2978,

nell'atto di indirizzo del Governo all'ARAN per attuazione della vicedirigenza, di cui all'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

impegna il Governo a definire come separata l'apposita area della vicedirigenza.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO
TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO
DOPO L'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGGE

3.0.9 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni relative alla Commissione per le adozioni internazionali)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al Presidente della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è attribuita un'indennità nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine si provvede nell'ambito delle risorse previste per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, dall'articolo 2, comma 3, della medesima legge».

EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI TENDENTI
AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5
DEL DECRETO LEGGE

5.0.100/1

IL GOVERNO

Approvato

All'emendamento 5.0.100, sostituire le parole da: «le Regioni possono» a: «presente decreto-legge» con le seguenti: «le Regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento».

5.0.100

LA COMMISSIONE

Approvato con un subemendamento

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Utilizzazione delle risorse per l'adeguamento
a norma degli edifici scolastici)*

1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziare per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le Regioni possono determinare una nuova scadenza dei termini previsti dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1999, n. 265, che non superi il completamento dei lavori inseriti nel piano delle opere pubbliche, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge»

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INTRODURRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
DI CONVERSIONE**x1.0.1/200**TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN**Le parole da: «All'emendamento» a: «commi 1» respinte; seconda
parte preclusa***All'emendamento x1.0.1, sopprimere i commi 1 e 2.***x1.0.1/100**

BASSANINI, VILLONE

Precluso*All'emendamento x1.0.1, sopprimere il comma 1.***x1.0.1/300**

BASSANINI

Respinto*All'emendamento x1.0.1, al comma 1, sopprimere le parole: «30 luglio 1999, n. 300».*

x1.0.1/301

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. x1.0.1/300

All'emendamento x1.0.1, al comma 1, sopprimere le parole: «30 luglio 1999, n. 300.».

x1.0.1/1

FALCIER

Approvato

All'emendamento x1.0.1, al comma 1, dopo le parole: «30 luglio 1999, n. 300», inserire le seguenti: «20 ottobre 1998 n. 368, 29 gennaio 1998, n. 19 e 20 luglio 1999 n. 273.».

x1.0.1/101

BASSANINI, VILLONE

Respinto

All'emendamento x1.0.1, sopprimere il comma 2.

x1.0.1/201

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento x1.0.1, sopprimere il comma 3.

x1.0.1/102

BASSANINI, VILLONE

Id. em. x1.0.1/201

All'emendamento x1.0.1, sopprimere il comma 3.

x1.0.1/2

FALCIER

Respinto

All'emendamento x1.0.1, al comma 3, alinea, sopprimere le parole: «e, limitatamente alla lettera a), la codificazione».

Conseguentemente, sopprimere le lettere a) e b).

x1.0.1/202TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN**Respinto**

All'emendamento x1.0.1, al comma 3, sopprimere la lettera a).

x1.0.1/203TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN**Respinto**

All'emendamento x1.0.1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

*«3-bis. Il Governo, limitatamente ai decreti di cui al comma 3, lettera a), deve attenersi inoltre ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: 1) mantenimento del vincolo *ope legis* sui beni paesaggistici; 2) mantenimento, in capo alle Sovrintendenze, dei poteri di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli enti territoriali; 3) prevalenza del piano del parco sulla pianificazione paesaggistica regionale o difforme al fine di garantire una maggiore tutela delle aree protette».*

x1.0.1/204TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI**Precluso**

All'emendamento x1.0.1, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

*«4-bis. Il Governo, limitatamente ai decreti di cui al comma 3 lettera a), deve attenersi inoltre ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: 1) mantenimento del vincolo *opes legis* sui beni paesaggistici; 2) mantenimento, in capo alle Sovrintendenze, dei poteri di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli enti territoriali; 3) prevalenza del*

piano del parco sulla pianificazione paesaggistica regionale o difforme al fine di garantire una maggiore tutela delle aree protette».

x1.0.1/302

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento x1.0.1, sopprimere il comma 5.

x1.0.1/303

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento x1.0.1, al comma 6, sostituire la parola: «trentasei» con la seguente: «ventiquattro».

x1.0.1/304

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento x1.0.1, sopprimere il comma 7.

x1.0.1/3

FALCIER

Improcedibile

All'emendamento x1.0.1, al comma 7, sostituire le parole: «è differito al 30 ottobre 2004», con le seguenti: «è differito al 31 dicembre 2006».

x1.0.1/305

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento x1.0.1, al comma 8 sopprimere la lettera d).

x1.0.1/306

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento x1.0.1, al comma 14 sopprimere il primo periodo.

x1.0.1

LA COMMISSIONE

V. testo 2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni di delegazione legislativa e altre disposizioni connesse)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, attenendosi alle procedure e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, all'articolo 5, commi 2 e 3, e all'articolo 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

2. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni legislative in materia di:

- a) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal vivo;
- b) sport;
- c) proprietà letteraria e diritto d'autore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati secondo le procedure ed i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna, attenendosi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 6 luglio 2002 n. 137.

6. All'articolo 6 della legge 6 luglio 2002, n. 137, la parola: "diciotto" è sostituita dalla seguente: "trentasei".

7. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è differito al 30 ottobre 2004.

8. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 2, comma 1, 4, comma 1 e 5, comma 1, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";

c) agli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, e 9, comma 1 le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";

d) all'articolo 11, comma 1, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi";

9. All'articolo 15, comma 1, alinea, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

10. All'articolo 6, comma 1, primo periodo, della legge 8 luglio 2003, n. 172 le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

11. Il termine di cui all'articolo 13-*nonies* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 20 luglio 2004.

12. All'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole: "entro un anno" ed "entro due anni" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "entro due anni" ed "entro tre anni".

13. All'articolo 1, comma 3, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, le parole: "due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2004". All'articolo 1-*sexies*, comma 7, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: "30 giugno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".

14. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "dal primo giorno del mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "dal primo giorno dei due mesi successivi";

b) al comma 4, la parola: "nonché" è sostituita dalle seguenti: "ma non"».

x1.0.1 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato con un subemendamento

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni di delegazione legislativa e altre disposizioni connesse)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, attenendosi alle procedure e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, all'articolo 5, commi 2 e 3, e all'articolo 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

2. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni legislative in materia di:

- a) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal vivo;
- b) sport;
- c) proprietà letteraria e diritto d'autore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati secondo le procedure ed i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna, attenendosi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 6 luglio 2002 n. 137.

6. All'articolo 6 della legge 6 luglio 2002, n. 137, la parola: "diciotto" è sostituita dalla seguente: "trentasei".

7. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate, relativamente alla ridetermina-

zione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è differito al 30 ottobre 2004.

8. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 2, comma 1, 4, comma 1 e 5, comma 1, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";

c) agli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, e 9, comma 1 le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";

d) all'articolo 11, comma 1, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi".

9. All'articolo 15, comma 1, alinea, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

10. All'articolo 6, comma 1, primo periodo, della legge 8 luglio 2003, n. 172 le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

11. Il termine di cui all'articolo 13-*nonies* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 20 luglio 2004.

12. All'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole: "entro un anno" ed "entro due anni" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "entro due anni" ed "entro tre anni".

13. All'articolo 1, comma 3, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, le parole: "due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2004". All'articolo 1-*sexies*, comma 7, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: "30 giugno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".

14. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, al comma 4, la parola: "nonché" è sostituita dalle seguenti: "ma non"».

x1.0.2

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443)

1. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"».

x1.0.3/1TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN**Respinto**

All'emendamento x1.0.3, al comma 1, sostituire la parola: «dicembre» con la seguente: «ottobre».

x1.0.3

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448)

1. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: "entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004"».

ORDINE DEL GIORNO

Gx1.100

BEVILACQUA, VALDITARA, DELOGU, ULIVI, SEMERARO, GRILLOTTI, MEDURI,
BALBONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2978, di conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, con riferimento al riassetto delle disposizioni legislative in materia di musica, di cui all'emendamento x1.0.1, comma 3, lettera *a*), al fine di rimuovere gli ostacoli che attualmente impediscono la presenza nella programmazione musicale e concertistica in Italia di opere di compositrici italiane (0,5 per cento) ed europee (1,1 per cento) e quindi la loro esecuzione,

impegna il Governo a favorire e promuovere l'inserimento di opere musicali di compositrici italiane ed europee nelle programmazioni delle attività liriche, concertistiche, corali, dei complessi bandistici, dei festival e delle rassegne ammesse a contributo statale, anche prevedendo a tal fine una specifica riserva di una quota delle risorse da ripartire e l'istituzione, presso i richiedenti i contributi, di apposte commissioni di lettura delle partiture, formate da compositrici e musicisti in uguale rapporto di uomini e donne.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

IL RELATORE

V. testo 2

All'articolo 1-bis, introdotto dall'emendamento 1.0.100, al comma 18 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003» e alla Tabella D, alla prima colonna, sostituire le parole: «al 31-12-2001» con le seguenti: «al

31-12-2002» e alla quarta colonna sostituire le parole: «anni 1998 (1) – 2000-2001» con le seguenti: «anni 1999 (1) – 2000-2001».

C1 (testo 2)

IL RELATORE

Approvata

All'articolo 1-bis, introdotto dall'emendamento 1.0.100, al comma 18 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003» e alla Tabella D, alla prima colonna, sostituire le parole: «al 31-12-2001» con le seguenti: «al 31-12-2002» e alla quarta colonna sostituire le parole: «anni 1998 (1) – 2000-2001» con le seguenti: «anni 1999 (1) – 2000-2001».

Al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Disposizioni di delegazione legislativa e di proroga di termini».

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca (3010)

ORDINI DEL GIORNO

G1 (testo 2)

PIATTI, MURINEDDU, BASSO, FLAMMIA, VICINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che,

il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, prevede l'applicabilità degli interventi compensativi «esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel piano assicurativo agricolo annuale» e stabilisce altresì, che sono esclusi dagli interventi compensativi i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata e che «a decorrere dal 10 gennaio 2005 il contributo pubblico è concesso esclusivamente per contratti assicurativi che prevedono per ciascun pro-

dotto assicurato la copertura della produzione complessiva aziendale all'interno di uno stesso comune»;

il medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004, avendo disposto, inoltre, l'abrogazione con effetto immediato, dell'intera legge n. 185 del 1992 e della relativa disciplina attuativa, nonché dell'articolo 4 del decreto-legge n. 200 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 256 del 2002, ha generato di fatto una situazione di carenza e di incertezza normativa, in particolare per i danni originati dagli eventi calamitosi avvenuti nelle scorse settimane e di quelli che si verificheranno nel corso del 2004;

considerato che si stima che, al momento, la produzione agricola assicurata risulta essere pari soltanto al 15 per cento circa del totale;

risulta necessario definire, con apposita disciplina, un adeguato periodo di transizione per l'applicazione a regime delle norme previste dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004, comma 3, lettera b), consentendo alle imprese che non abbiano assicurato le loro produzioni, ancorché ne abbiano avuto la possibilità, di accedere agli aiuti compensativi prevedendo una progressiva riduzione degli stessi;

impegna il Governo:

a definire, con adeguati strumenti normativi, un periodo transitorio per l'applicazione delle norme previste dall'articolo 1, comma 3, lettera b), e dell'articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 102 del 2004, tenendo conto della normativa già contenuta nella legge n. 185 del 1992, come modificata dal decreto-legge n. 273 del 1996, adottando altresì iniziative normative volte a prevedere una eventuale riduzione annuale progressiva della percentuale di danno ammessa all'aiuto compensativo per le produzioni assicurabili, ma non assicurate.

(*) Accolto dal Governo con la soppressione della parola: «quinquennale» dopo le parole: «a definire, con adeguati strumenti normativi, un periodo transitorio».

G2

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Non posto in votazione (*)

Il Senato

premessi che:

entro il 1º agosto 2004 l'Italia deve comunicare all'Unione europea le opzioni nazionali relative all'applicazione della riforma di medio termine della politica agricola comune;

tali opzioni rivestono una notevole rilevanza per l'indirizzo futuro dell'intero settore agroalimentare, in considerazione dell'entità delle risorse finanziarie coinvolte e dei riflessi diretti ed indiretti su filiere di

grande importanza quali quelle delle paste alimentari e dei prodotti lattiero caseari;

la riforma di medio termine consente inoltre di ridefinire i criteri della cosiddetta «ecocondizionalità» per rafforzare il ruolo dell'attività agricola nella conservazione del paesaggio e valorizzare la qualità e la sicurezza del lavoro agricolo;

il Ministero delle politiche agricole e forestali ha diffuso un primo documento in ordine all'applicazione della riforma e sono in corso ulteriori approfondimenti in sede di conferenza Stato-Regioni;

impegna il Governo:

nella definizione dei provvedimenti per l'attuazione in sede nazionale della riforma di medio termine della politica agricola comune di cui ai regolamenti CE n.1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n.1783/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, ad attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) incentivare il mantenimento dell'agricoltura e della zootecnia nelle zone svantaggiate e marginali, con particolare riferimento alla coltura del grano duro, agli allevamenti ovicaprini e delle razze bovine pregiate italiane, utilizzando le opportunità di accoppiamento parziale degli aiuti offerte dagli articoli 66, 67 e 68 del regolamento CE n.1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003;

b) favorire l'insediamento dei giovani agricoltori, anche mediante l'utilizzo della riserva nazionale di cui all'articolo 42 del regolamento CE n.1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003;

c) promuovere l'agricoltura biologica, le produzioni di qualità e i relativi accordi di filiera, i prodotti tradizionali e a denominazione d'origine, anche mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 69 del regolamento CE n.1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003;

d) definire i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche ed ambientali allo scopo di assicurare la qualità e la sicurezza del lavoro agricolo e di potenziare il ruolo dell'agricoltura nella conservazione del suolo, nella valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio agrario, nella promozione del benessere animale;

e) provvedere alla formulazione, d'intesa con le Regioni, dei nuovi indirizzi per i piani di sviluppo rurale al fine di valorizzarne il contributo nell'ambito delle politiche di sviluppo locale, anche utilizzando le nuove opportunità offerte dal regolamento CE n. 1783/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Denominazioni di vendita nazionali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, le denominazioni di vendita «latte fresco pastorizzato» e «latte fresco pastorizzato di alta qualità», da riportare nella etichettatura del latte vaccino destinato al consumo umano, sono esclusivamente riservate al latte prodotto conformemente all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989, n. 169, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

2. La denominazione di vendita del latte ottenuto con i trattamenti autorizzati, anche prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 169 del 1989, in relazione all'evoluzione tecnologica è quella di «latte» con l'aggiunta della indicazione del trattamento autorizzato.

3. La denominazione di vendita «passata di pomodoro», da riportare nella etichettatura del prodotto derivante dalla trasformazione del pomodoro, è riservata al prodotto ottenuto dalla spremitura diretta del pomodoro fresco. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le ulteriori caratteristiche del suddetto prodotto ed in particolare la sua composizione e le altre modalità di produzione, nonché individuati, tra quelli già previsti dalla legislazione vigente, i metodi ufficiali di analisi e le modalità relative ai controlli.

4. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura del luogo di origine o di provenienza dei prodotti di cui ai commi 1 e 3.

5. Al fine di assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore, la denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non può essere usata quando il prodotto che essa designa, dal punto di vista della sua composizione o della sua fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale dai prodotti di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 5, si applicano le disposizioni previste all'articolo 4, commi 1-*ter* e 1-*quater*, del citato decreto legislativo n. 109 del 1992. La documentazione deve essere trasmessa al Ministero delle attività produttive e al Ministero delle politiche agricole e forestali, i quali, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, possono autorizzare l'uso della denominazione o, con il medesimo provvedimento, stabilire eventuali specifiche merceologiche, nonché indicazioni di utilizzazione.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1989, n. 169.

8. Per i prodotti di cui ai commi 2 e 3, le produzioni, le confezioni, gli imballaggi e le etichette conformi alle previgenti disposizioni possono essere utilizzati per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTI

1.8

LA COMMISSIONE

Approvato

Ai commi 1 e 4, sopprimere le parole: «e successive modificazioni».

1.15

AGONI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «latte prodotto» inserire le seguenti: «, in allevamenti situati nella regione dove è ubicato lo stabilimento di trattamento e confezionamento,».

1.16

AGONI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «latte prodotto» inserire le seguenti: «in allevamenti situati nel raggio di cento chilometri rispetto all'ubicazione dello stabilimento di trattamento e confezionamento.».

1.9

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «delle disposizioni» inserire le seguenti: «del regolamento.».

1.10

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La data di scadenza del "latte fresco pastorizzato" e del "latte fresco pastorizzato di alta qualità" è determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico, salvo che il produttore non indichi un termine inferiore.».

1.12

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'uso del termine "fresco" nelle denominazioni di vendita del latte vaccino destinato al consumo umano è riservato ai prodotti la cui durabilità non eccede quella di sei giorni successivi alla data del trattamento termico.».

1.23

AGONI

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo in qualsiasi forma del termine "fresco", incluse le denominazioni commerciali, è unicamente consentito per i prodotti di cui al presente comma.».

1.20

AGONI

Le parole da: «Dopo il comma» a: «mungitura» respinte; seconda parte preclusa*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La denominazione di latte fresco ai sensi del comma 1, può comunque essere utilizzata solo se sulla confezione sia riportata in modo leggibile e per esteso la data in cui è avvenuta la mungitura nonché l'indicazione della Regione di produzione del latte medesimo. In caso di produzioni derivate da Regioni contigue, ovvero da latte autorizzato alla produzione di formaggi DOP, può essere utilizzata una indicazione che consenta al consumatore una chiara identificazione dell'area di produzione del latte ovvero la stessa denominazione dei DOP a cui il latte potrebbe essere destinato.».

1.19

AGONI

Precluso*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La denominazione di latte fresco ai sensi del comma 1, può comunque essere utilizzata solo se sulla confezione sia riportata in modo leggibile e per esteso la data in cui è avvenuta la mungitura nonché l'indicazione della Regione di produzione del latte medesimo. In caso di produzioni di latte provenienti da Regioni contigue, può essere utilizzata una denominazione che consenta al consumatore una chiara indicazione dell'area di produzione del latte.».

1.18

AGONI

Precluso*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La denominazione di latte fresco ai sensi del comma 1, può comunque essere utilizzata solo se sulla confezione sia riportata in modo leggibile e per esteso la data in cui è avvenuta la mungitura nonché la indicazione della Regione di produzione del latte medesimo.».

1.17

AGONI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La denominazione di latte fresco ai sensi del comma 1, può comunque essere utilizzata solo se sulla confezione sia riportata in modo leggibile e per esteso la data in cui è avvenuta la mungitura del latte medesimo.».

1.22

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È comunque vietata l'utilizzazione della denominazione "fresco" sull'etichetta, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle confezioni e sugli imballaggi ovvero in denominazioni di fantasia per il latte prodotto in maniera non conforme all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989, n. 169.».

1.21

AGONI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In ogni caso è vietata l'utilizzazione e l'apposizione sulle confezioni e sugli imballaggi della denominazione "fresco" in qualsiasi forma, sia singola che composita, ovvero in denominazioni di fantasia per il latte prodotto in maniera non conforme all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989, n. 169.».

1.100

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, dopo la parola: «autorizzati» sopprimere la seguente: «anche».

1.24

AGONI

Respinto

Al comma 3, dopo la parola: «spremitura» inserire le seguenti: «ovvero altra tecnica di lavorazione».

1.25

AGONI

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «spremitura diretta del pomodoro fresco» inserire le seguenti: «raccolto nelle regioni italiane».

1.26

AGONI

Respinto

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «La denominazione di "passata di pomodoro" può comunque essere utilizzata solo se sulla confezione sia riportata in modo leggibile la stagione in cui è avvenuta la raccolta della materia prima, nonché per esteso la indicazione della Regione di produzione della medesima. In caso di produzioni derivate da Regioni contigue, ovvero da pomodori destinabili alla produzione di DOP, può essere utilizzata una indicazione che consenta al consumatore una chiara identificazione dell'area di produzione ovvero la stessa denominazione dei DOP a cui il pomodoro potrebbe essere destinato.».

1.200

COLETTI, COVIELLO

Le parole da: «Al comma 3» a: «agente di polizia giudiziaria» approvate; seconda parte improponibile

Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, eseguiti per il Ministero delle politiche agricole e forestali dal personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi con qualifica di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria. Ai fini dei controlli di cui al precedente periodo, i dirigenti ed i dipendenti inquadrati nei profili professionali dell'area C e della posizione economica B3, in servizio presso l'Ispettorato centrale repressione frodi, sono ufficiali di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti. I dipendenti inquadrati nei profili professionali delle posizioni economiche B2, B1 ed A1, in servizio presso l'Ispettorato centrale

repressione frodi, sono agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti. Il personale di cui ai commi 1 e 2 è munito della tessera di cui all'articolo 2 della legge 18 ottobre 1959, n. 945. L'articolo 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, è abrogato.».

1.201

OGNIBENE, AGONI, BONGIORNO, RUVOLO, MINARDO

Primo capoverso identico prima parte em. 1.200; seconda parte improponibile

Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, eseguiti per il Ministero delle politiche agricole e forestali dal personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi con qualifica di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria».

Conseguentemente, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. L'articolo 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. – 1. I dirigenti ed i dipendenti inquadrati nei profili professionali dell'area C e della posizione economica B3, in servizio presso l'Ispettorato centrale repressione frodi, sono ufficiali di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti.

2. I dipendenti inquadrati nei profili professionali delle posizioni economiche B2, B1 ed A1, in servizio presso l'Ispettorato centrale repressione frodi, sono agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti.

3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 è munito della tessera di cui all'articolo 2 della legge 18 ottobre 1959, n. 945."».

1.202

IL RELATORE

Approvato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171 e successive modificazioni, è così sostituito: "Ai fini della classificazione merceologica si intende per 'vitello' un animale appartenente alla specie bovina, macellato prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 chilogrammi"».

1.11

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 4, sostituire la parola: «definite» con la seguente: «definiti».

1.203

EUFEMI

Ritirato

Sostituire il comma 8 il seguente:

«Per i prodotti di cui al comma 2 le produzioni, le confezioni, gli imballaggi e le etichette conformi alle previdenti disposizioni possono essere utilizzati per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tale periodo è aumentato fino a centottanta giorni nel caso dei prodotti di cui al comma 3».

1.204

PIATTI, MURINEDDU, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Ritirato

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Per i prodotti di cui al comma 2 le produzioni, le confezioni, gli imballaggi e le etichette conformi alle previdenti disposizioni possono essere utilizzati per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tale periodo è aumentato fino a centottanta giorni nel caso dei prodotti di cui al comma 3».

1.205

CICCANTI

Ritirato

Al comma 8, sostituire la parola: «centottanta» con la seguente: «novanta».

1.500

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 8, sostituire la parola: «centottanta» con la seguente: «centoventi».

1.206

EUFEMI

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.22

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. È fatto comunque divieto dell'utilizzo in etichetta della denominazione "fresco" sui marchi di fabbrica o di commercio ovvero in denominazioni di fantasia».

1.4

LA COMMISSIONE

V. testo 2

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è sostituito dal seguente:

"2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione, anche con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale di uno dei propri laboratori d'analisi."».

1.4 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è sostituito dal seguente:

"2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione, anche con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale, senza nuovi

o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di uno dei propri laboratori d'analisi."».

1.207

DE PETRIS

Improponibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. L'articolo 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. – 1. I dirigenti ed i dipendenti inquadrati nei profili professionali dell'area C e della posizione economica B3, in servizio presso l'Ispettorato centrale repressione frodi, sono ufficiali di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti.

2. I dipendenti inquadrati nei profili professionali delle posizioni economiche B2, B1, in servizio presso l'Ispettorato centrale repressione frodi, sono agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti.

3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 è munito della tessera di cui all'articolo 2 della legge 18 ottobre 1959, n. 945.».

1.27

AGONI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Alla violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 1992. La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative spetta all'Ispettorato centrale repressioni frodi.».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

LA COMMISSIONE

V. testo 2

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Indicazione obbligatoria nell'etichettatura
dell'origine dei prodotti alimentari)*

1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l'etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.109, l'indicazione del luogo di origine o provenienza.

2. Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non trasformato s'intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono individuate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la indicazione del luogo di origine o di provenienza.

4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai precedenti commi è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1600 euro a 9500 euro e nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione della commercializzazione, fino a dodici mesi, dei prodotti alimentari interessati.».

1.0.1 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Indicazione obbligatoria nell'etichettatura
dell'origine dei prodotti alimentari)*

1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l'etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.109, l'indicazione del luogo di origine o provenienza.

2. Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non trasformato s'intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione.

3. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive sono individuate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la indicazione del luogo di origine o di provenienza.

4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai precedenti commi è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1600 euro a 9500 euro e nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione della commercializzazione, fino a sei mesi, dei prodotti alimentari interessati.».

1.0.3

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Etichettatura degli oli d'oliva)

1. Al fine di assicurare una migliore informazione ai consumatori e prevenire i fenomeni di contraffazione, nell'etichettatura degli oli di oliva

vergini ed extravergini è obbligatorio riportare l'indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive.

2. Le modalità per l'indicazione obbligatoria delle diciture di cui al comma 1, sono definite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

1.0.100

BONGIORNO, OGNIBENE, RUVOLO, AGONI, TOFANI, SPECCHIA, SALERNO, PACE

Ritirato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Presentazione ed etichettature di olio d'oliva)

1. La etichettatura dell'olio vergine ed extravergine d'oliva deve rispettare il diritto del consumatore finale ad un'adeguata informazione, ad una corretta pubblicità ed alla lealtà delle transazioni commerciali.

2. Nell'etichettatura e negli altri strumenti di identificazione dell'olio vergine ed extravergine d'oliva è riportato, in modo da essere facilmente compreso e da non indurre in inganno il consumatore, il luogo di origine o di provenienza della materia prima agricola ed è garantita la ricostruzione del percorso seguito dal prodotto attraverso le fasi della coltivazione e della molitura delle olive.

3. Le modalità per l'indicazione obbligatoria delle diciture di cui al comma 2, sono definite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario)

1. Ferme restando le attribuzioni delle regioni e delle province autonome in materia di agricoltura, all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «adotta, con proprio decreto,» sono inserite le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

b) dopo le parole: «provvedimenti amministrativi», sono inserite le seguenti: «relativi alle modalità tecniche e applicative e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza».

2. Al fine di mantenere l'equilibrio produttivo nazionale e coerentemente con la quota produttiva assegnata dall'Unione europea, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta delle singole regioni interessate, possono essere modificati i limiti percentuali al trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, quali previsti dall'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, in caso di riduzione del bacino regionale fino al settanta per cento del quantitativo effettivamente prodotto.

3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il prelievo versato mensilmente in eccesso dai produttori in regola con i versamenti è restituito ai produttori medesimi. Al termine di tale operazione, qualora il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo dovuto all'Unione europea aumentato del 5 per cento, l'AGEA procede ad annullare il prelievo imputato in eccesso ai produttori che non hanno ancora eseguito i versamenti mensili, applicando i criteri di priorità previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 9, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto-legge.

EMENDAMENTI

2.2

DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

2.12

AGONI

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,ed ove necessario, con i Ministri interessati».

2.7

AGONI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.1

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, lettera b), rispettivamente dopo le parole: «applicative» e: «concorrenza» inserire il segno di interpunzione: «,».

2.19

PIATTI, MURINEDDU, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 e all'articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è rinviata alla data del 10 gennaio 2005.

1-ter. Per l'anno 2004, per i danni a produzioni e strutture agricole derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali, si applicano gli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva previsti all'articolo 5,

comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

1-quater. Per i danni a produzioni e strutture agricole derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, inserite nel piano assicurativo agricolo annuale a partire dal 10 gennaio 2005, le provvidenze di cui all'articolo 5, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 sono ridotte del 20 per cento per ciascuno anno a favore delle imprese che non soddisfano i requisiti di cui al comma 4, primo periodo, dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo.

1-quinquies. Ai nuovi e maggiori oneri di cui ai commi *1-bis* e *1-ter*, pari ad euro 120 milioni per l'anno 2004, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

2.200

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:

«*1-bis*. L'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 3 e all'art. 5, comma 4, primo periodo del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è rinviata alla data del 10 gennaio 2005.

1-ter. Per l'anno 2004 per i danni a produzioni e strutture agricole derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 102/2004 si applicano gli interventi previsti all'art. 5 comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

1-quater. Per i danni a produzioni e strutture agricole derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, inserite nel piano assicurativo agricolo annuale a partire dal 10 gennaio 2005, le provvidenze di cui all'articolo 5, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 sono ridotte del 20 per cento per ciascun anno a favore delle imprese che non soddisfano i requisiti di cui al comma 4, primo periodo, dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo.

1-*quinquies*. Ai nuovi e maggiori oneri di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari ad euro 120 milioni per l'anno 2004, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

2.100

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole "dell'obiettivo 1," sono inserite le seguenti: "nonché al programma di iniziativa comunitaria Leader+, 'programma nazionale' Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale,".

1-*ter*. All'articolo 80, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole "azioni di sistema 2000-2006", sono inserite le seguenti: "nonché del programma di iniziativa comunitaria Leader+, 'programma nazionale Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale" e le parole: "del medesimo Programma" sono sostituite dalle seguenti: "dei medesimi Programmi"».

2.101

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*quater*. Non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le operazioni necessarie per assicurare le quote di cofinanziamento regionale ai programmi cofinanziati dall'Unione europea nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale».

2.201

AGONI, BOLDI

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 4, dell'articolo 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, inserire il seguente:

"4-bis. Esclusivamente per l'anno 2004, i benefici di cui al comma 2 del presente articolo, sono concessi anche alle produzioni e strutture effettivamente non assicurate".».

2.4

DE PETRIS

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «nel periodo di commercializzazione 2003-2004».

2.20

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo le parole: "con efficacia limitata al periodo in corso", sono inserite le seguenti: "esclusivamente tra aziende ubicate in zone di produzione omogenee"».

2.8

AGONI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

2.13

AGONI

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «produttori in regola con i versamenti», inserire le seguenti: «o interessati da ordinanze dell’Autorità giudiziaria».

2.9

AGONI

Respinto

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

2.10

AGONI, BONGIORNO, RUVOLO, OGNIBENE

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «aumentato del 5 per cento».

2.500

IL RELATORE

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «l’AGEA procede ad annullare il prelievo», con le seguenti: «l’AGEA non procede alla richiesta di prelievo».

2.11

AGONI

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «applicando i criteri» fino alle parole: «articolo 9».

2.202

PIATTI, MURINEDDU, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per l'anno 2004, continuano a applicarsi gli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva previsti all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche per i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata.

3-ter. A decorrere dal 10 gennaio 2005, per i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata, per le quali non risulta attiva alcuna forma di garanzia assicurativa, gli interventi compensativi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono stabiliti in misura gradualmente ridotta del 30 per cento per ciascun anno.

3-quater. Ai nuovi e maggiori oneri di cui ai commi 1-bis e 1-ter, pari ad euro 100 milioni per l'anno 2004, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600».

2.5

DE PETRIS

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Entro il 30 novembre 2004 le regioni e le province autonome, d'intesa con gli organi addetti ai controlli sul territorio, provvedono alla verifica della effettiva situazione individuale dei produttori di latte in ordine alla corrispondenza della consistenza di stalla con i dati concernenti i quantitativi prodotti ed il tenore di grasso dichiarati negli allegati L1, anche utilizzando le risultanze dell'anagrafe bovina nazionale e le registrazioni dei capi effettuate a seguito delle profilassi veterinarie. In caso di riscontro di anomalie, le regioni e le province autonome provvedono all'attribuzione della effettiva produzione accertata, alla revoca per la quota residua del quantitativo di riferimento individuale ed alla riassegnazione con i criteri di cui all'articolo 3, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.».

2.203

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a non effettuare la decurtazione della quota utilizzata a condizione che il numero di produttori che non abbiano prodotto almeno il 70% sia uguale o superiore al 10% del totale regionale dei produttori in presenza di una causa di forza maggiore che abbia interessato l'intero territorio regionale. Le regioni devono adottare le specifiche determinazioni entro e non oltre il 30 giugno della campagna successiva a quella cui si riferisce la riduzione della produzione. I produttori non possono comunque usufruire della mancata decurtazione per due campagne consecutivamente"».

2.6

DE PETRIS

V. testo 2

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"d) tra quelli titolari di aziende la cui produzione di latte viene trasformata in prodotti a denominazione d'origine protetta di cui al regolamento CE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992."».

2.6 (testo 2)

DE PETRIS

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo la lettera b), con decorrenza a partire dal periodo 2005/2006, è inserita la seguente lettera:

"b-bis) tra quelli titolari di aziende la cui intera produzione di latte realizzata nel periodo di riferimento è stata trasformata in prodotti a deno-

minazione di origine protetta di cui al regolamento CE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992. Le regioni e le province autonome registrano nel SIAN entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate, secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano."».

2.14

AGONI, BONGIORNO, RUVOLO, OGNIBENE

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sostituire le parole: "quindici giorni", con le seguenti: "trenta giorni"».

2.15

AGONI

Improcedibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 10, comma 31, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003 n. 119, sostituire le parole: "10 gennaio 2004", con le seguenti: "10 gennaio 2005"».

2.18

COLETTI

Improponibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"3. In attuazione dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, le regioni determinano le sanzioni amministrative pecuniarie per i vigneti abusivamente impiantati dal 10 settembre 1993 al 31 agosto 1998. Ove non diver-

samente disposto dalle regioni, i vigneti impiantati anteriormente al 10 settembre 1993 sono considerati a tutti gli effetti regolarizzati."».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.204

IL RELATORE

V. testo 2

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Produzioni agricole assicurate)

1. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono aggiunte le seguenti parole: «A partire dal 2005.».

2. All'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è aggiunto il seguente comma 2:

«2. Alle dichiarazioni di calamità naturali, decretate ai sensi della legge 185/92 prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano le procedure di cui alla medesima legge.

2.0.204 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire la definizione delle misure attivabili ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del regolamento CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, n. 1782/03, anche ai fini dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 33, dodicesimo trattino, del regolamento CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, n. 1257/99, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono applicate a partire dall'anno 2005.».

2.0.205

IL RELATORE

Improponibile

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi finanziari per le imprese agricole)

1. Il fondo di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, nella legge 24 settembre 2003, n. 268, è soppresso. Le disponibilità finanziarie del Fondo sono destinate all'attuazione del regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE**Articolo 3.**

(Misure speciali a favore delle regioni in regime di fuoriuscita transitoria dall'obiettivo 1)

1. Al fine di garantire la piena realizzazione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, ed il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea, anche in coerenza con quanto assunto con la decisione in data 31 marzo 2004 del Comitato di sorveglianza del Quadro comunitario di sostegno, in ordine al finanziamento con risorse nazionali gestite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, in particolare per gli interventi riguardanti la flotta di pesca della regione Molise e le connesse misure socio-economiche, ad esclusione di quelle afferenti il prepensionamento, ai sensi dell'articolo 12 del citato regolamento (CE) n. 2792/1999, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, finalizzata alla liquidazione delle istanze di finanziamento presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali, relative alle misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unità iscritte negli uffici marittimi ricadenti nelle regioni in regime di fuoriuscita transitoria dall'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, d'intesa con la regione Molise, le modalità di attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

4. A decorrere dall'anno 2004, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, al netto delle risorse finanziarie di cui al medesimo comma, è così rideterminata: quanto a euro 100.000 per l'attuazione dell'articolo 2 del citato decreto e quanto a euro 2.326.000 per l'attuazione dell'articolo 3 del medesimo decreto.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

3.1

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le unità da pesca per le quali è stato concesso contributo comunitario o nazionale per nuova costruzione il Ministero delle politiche agricole e forestali rilascia in ogni caso, all'atto del completamento della costruzione, la licenza di pesca prevista dalla vigente normativa.».

3.100

IL RELATORE

Approvato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, aggiungere il seguente: "1-bis. A decorrere dall'anno 2004, per gli oneri derivanti dall'articolo 2 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000 annui e per gli oneri derivanti dall'articolo 3 è autorizzata la spesa massima di euro 2.326.000 annui. A decorrere dal medesimo anno, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è rideterminata quanto a euro 100.000 annui per l'attuazione dell'articolo 2 e quanto ad euro 2.326.000 annui per l'attuazione dell'articolo 3"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.3

DE PETRIS

Improponibile

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: "Le imprese che esercitano l'attività di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico.". 2. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, al comma 2, lettera *a*), dopo le parole: "imprenditori ittici, di cui all'articolo 6" sono inserite le seguenti: "e soggetti che esercitano l'attività di acquacoltura"».

3.0.4

BETTAMIO

Improponibile

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di canoni relativi
alle concessioni di aree demaniali)*

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale, richieste da imprese o da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, acquacoltura, realizzazioni di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio.

2. Alle concessioni di specchi acquee demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del precedente comma 1, dopo il 10 gennaio 1990, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti

e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni.».

3.0.100

BETTAMIO

Improcedibile

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per l'ammodernamento della flotta peschereccia)

1. Al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia delle regioni obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a liquidare le istanze di contributo ritenute idonee ai sensi del decreto 15 marzo 2002 recante Modalità di attuazione delle misure di "costruzione di nuove navi" e di "ammodernamento di navi esistenti" ma non ancora ammesse a finanziamento per mancanza delle relative risorse finanziarie.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 330.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali».

3.0.6

BETTAMIO

Improcedibile

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Altre disposizioni in materia di pesca)

1. Al fine di garantire la piena realizzazione della misura di riconversione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2002, n. 134, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 260.000.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto

legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.».

3.0.101

BETTAMIO

Improcedibile

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure in materia di pesca costiera locale a strascico)

1. Al fine di avviare il processo di razionalizzazione e di riconversione delle unità appartenenti alla categoria della pesca costiera locale esercitata con il sistema strascico, nonché dei relativi equipaggi, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a stipulare apposite intese istituzionali di programma con le regioni interessate.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.

3. All'onere derivante dall'attuazione di tale misura, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali».

3.0.102

BETTAMIO

Improprio

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroghe)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore dodici mesi dopo la data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana".

2. All'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore dodici mesi dopo la data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

3.0.8

IL RELATORE

Improponibile

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di agricoltura)

1. Limitatamente all'anno 2002, nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con riferimento alle calamità idrogeologiche dei mesi di ottobre e novembre 2000, per gli impianti pioppicoli, la perdita del prodotto legnoso può essere assimilata alla perdita dei semi lavorati e ammessa a contributo sulla base del valore del legno in rapporto all'età dell'impianto. La perdita di colture ancora presenti in campo può altresì essere assimilata alla perdita di scorte. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,78 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

3.0.9

IL RELATORE

Improponibile*Aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e novembre 2000)

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È consentito, il ripristino di attrezzature, macchinari e automezzi agricoli anche mediante il riacquisto a nuovo degli stessi, di pari potenza".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a due milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

3.0.10

BASSO, PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA

Improponibile*Aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti di sostegno alle attività di pesca ed acquacoltura nei comuni costieri interessati agli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione)

1. Al fine di sostenere la ripresa dell'attività di pesca nei comuni costieri interessati agli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione e produzione di mucillagini, alle cooperative di pescatori, ai pescatori, ai maricoltori ed ai molluschicoltori, è concesso un contributo *una tantum* pari massimo all'80 per cento dei danni certificati e relativi al fenomeno. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale prevista dal decreto legislativo n. 154 del 2004, saranno determinate le modalità ed i criteri di erogazione.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3-bis, comma 1, pari alla dotazione di 4 milioni di euro, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Dichiarazione di voto del senatore Filippelli sul disegno di legge n. 2978

Il presente provvedimento, passato da 8 a 45 articoli, è tutt'altra cosa rispetto al decreto inizialmente emanato.

Ravvisata la circostanza che anche diverse delle disposizioni emanate nel decreto non avevano i criteri di necessità e urgenza, c'è da dire che si introduce tutta una serie di norme che, oltre a rendere il provvedimento eterogeneo per materia, potevano essere discusse in altra sede e non in un disegno di legge di conversione di un decreto.

Detto questo, che ha non solo uno spessore formale, ma anche sostanziale, bisogna rilevare che nel merito gran parte delle nuove norme introdotte non sono da noi condivise.

Si parte dal concetto, sbagliatissimo, che l'amministrazione pubblica debba essere al servizio di chi temporaneamente governa la cosa pubblica e non al servizio della comunità e dei cittadini tutti.

In questo noi ravvisiamo il nocciolo di questo decreto, che ha tante altre norme che non condividiamo, per rappresentare quale tipo di concezione abbia la maggioranza di centro-destra della pubblica amministrazione.

Si vogliono introdurre concetti di tipo anglosassone, come quello dello *spoils system*, in un tipo di società e di organizzazione della cosa pubblica che sono e devono restare, invece, *super partes*.

Ci sono già per chi governa gli strumenti per far attuare le proprie direttive politiche alla dirigenza dell'amministrazione pubblica. Ci sono già i livelli di comando politici al di sopra della dirigenza di carriera.

Il fatto di estendere il ricambio anche a livelli che dovrebbero rimanere intoccati al cambio di dirigenza politica rischia di introdurre un percorso ostile per chi ha maturato esperienze professionali attraverso gli anni e ha acquisito attraverso un percorso meritocratico e di carriera determinate posizioni di comando.

Mi sembra che la strada che si sta intraprendendo non sia quella che dovrebbe portare ad una modernizzazione e ad una maggiore efficienza della pubblica amministrazione, secondo il percorso iniziato dai decreti Bassanini, promossi dai Governi di centro-sinistra e approvati nella passata legislatura, ma al contrario sia un cammino che renderà le strutture pubbliche più lente e meno autonome.

Ve lo dice chi è destinato a governare il Paese tra uno - come pronostica qualcuno - o al massimo due anni, qualora il Governo Berlusconi riuscirà a terminare la legislatura, e che potrebbe, quindi, egoisticamente vedere favorevolmente una riforma che metterà a disposizione più poltrone.

Diciamo no a più poltrone e diciamo sì alla selezione meritocratica della classe dirigente della pubblica amministrazione. Per queste ragioni il voto contrario di Alleanza Popolare-Udeur alla conversione del decreto in esame.

Sen. FILIPPELLI

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n. 2978, conversione in legge del decreto-legge n. 136 del 2004. Em. 8.0.13/4, Turroni e altri	204	201	005	064	132	101	RESP.
2	NOM.	DDL n. 2978. Em. 8.0.17, La Commissione	212	211	009	164	038	106	APPR.
3	NOM.	DDL n. 2978. Em. 8.0.2a, La Commissione	210	207	008	134	065	104	APPR.
4	NOM.	DDL n. 2978. Em. 8.0.200/1, Manzione	210	209	009	070	130	105	RESP.
5	NOM.	DDL n. 2978. Emm. 1.0.500/102, 1.0.500/103 e 1.0.500/105, Eufemi e Falcier, Magnalbò, Villone	211	209	009	070	130	105	RESP.
6	NOM.	DDL n. 2978. Em. 5.0.100/1, La Commissione	203	202	010	134	058	102	APPR.
7	NOM.	DDL n. 2978. Emm. x1.0.1/300 e x1.0.1/301, Bassanini, Turroni e altri	200	196	006	057	133	099	RESP.
8	NOM.	DDL n. 2978. Em.x1.0.1 (testo 2), La Commissione	210	209	004	126	079	105	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0634 del 13-07-2004 Pagina 1

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 8							
	01	02	03	04	05	06	07	08
ACCIARINI MARIA.C		F	C	F	F	C		
AGOLTIATI ANTONIO	C	F	F	C	C	F	C	F
AGONI SERGIO	C	F	F	C	C	F	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	F	F	C	C	F	C	F
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	F	F	C	C	F	C	F
ASCIUTTI FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M
AYALA GIUSEPPE MARIA		C	C					
AZZOLLINI ANTONIO	C	F	F	C	C	F	C	F
BAIO DOSSI EMANUELA	F	C	C	F	F		F	C
BALBONI ALBERTO	C	F	F	C	C	F	C	F
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M
BARATELLA FABIO		C	C	F	F	C	F	C
BARELLI PAOLO	C	F	F	C	C	F	C	F
BASILE FILADELFIO GUIDO		F	C	A	A	A	A	A
BASSANINI FRANCO	F	F	C	F	C		F	C
BASSO MARCELLO	F	C	C	F	F	C	F	C
BASTIANONI STEFANO	F	C	C	F	F	C	F	C
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F	C			C		C
BATTAGLIA ANTONIO	C	F	C	C	C	F	C	F
BATTAGLIA GIOVANNI	F	C	C	F	F	C	F	C
BATTISTI ALESSANDRO	F	C	C	F	F	C	F	C
BEDIN TINO	F	C	C	F	F	C		
BERGAMO UGO	C	F	F	C	A	F	C	F
BETTA MAURO	F	C	C	A	F	C		C
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	F	F	A	C	F	C	F
BEVILACQUA FRANCESCO	C	F	F		C	F	C	F
BIANCONI LAURA	C	F	F	C	C	F	C	F
BOBBIO LUIGI	C	F	F	C	F	F	C	F
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	F	F	C	C	F	C	C
BONATESTA MICHELE	C	F	F	C	C	F	C	F
BONGIORNO GIUSEPPE	C	F	F	C	C	F	C	F

Seduta N. 0634 del 13-07-2004 Pagina 2

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 8							
	01	02	03	04	05	06	07	08
BOREA LEONZIO	C	F	F	C	C	F		
BOSCETTO GABRIELE	M	M	M	M	M	M	M	M
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	C	F	F	C	C	F	C	C
BRUNALE GIOVANNI	F	C	C	F	F	C	F	C
BRUTTI MASSIMO		F			F			C
BRUTTI PAOLO	F	C	C	F	F	C	F	C
BUCCIERO ETTORE	M	M	M	M	M	M	M	M
BUDIN MILOS	F	F	C		F	C	F	C
CADDEO ROSSANO	F				C		F	
CALLEGARO LUCIANO	C	F	F	C	C	F	C	F
CALVI GUIDO		C	C	F	F			
CAMBER GIULIO	C	F	F	C	C	F	C	F
CAMBURSANO RENATO				F				C
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	F	F	C	C	F	C	F
CARELLA FRANCESCO		C	C	F	F	C	F	C
CARRARA VALERIO	C	F	F	C	C	F	C	F
CARUSO ANTONINO							C	F
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	F	F	C	C	F	C	F
CASTELLANI PIERLUIGI	F	A	C	F	F	A	F	C
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M
CENTARO ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M
CHERCHI PIETRO								F
CHINCARINI UMBERTO	C	F	F	C	C	F	C	F
CHIRILLI FRANCESCO	C	F	F	C	C	F	C	F
CHIUSOLI FRANCO		F	C	F	C	C	F	C
CICCANTI AMEDEO	C	F	F	C	F	F	C	F
CICOLANI ANGELO MARIA	C	F	F	C	C	F	C	F
CIRAMI MELCHIORRE	M	M	M	M	M	M	M	M
COLLINO GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M
COMINCIOLI ROMANO	A	F	F	C	C	F	C	F
COMPAGNA LUIGI	C	F	F	C	F	F	C	F

Seduta N. 0634 del 13-07-2004 Pagina 3

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 8							
	01	02	03	04	05	06	07	08
CONSOLO GIUSEPPE	C	F	F	C	C	F	C	F
CONTESTABILE DOMENICO	C	F	F	C	C	F	C	F
CORRADO ANDREA	C	F	F	C	C	F	C	C
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	F	F	C	C	F	C	F
COVIELLO ROMUALDO		C		F	F	C	F	C
COZZOLINO CARMINE	C	F	F	C	C	F	C	F
CREMA GIOVANNI	F	C	C	F	F	C	F	
CURSI CESARE	M	M	M	M	M	M	M	M
CURTO EUPREPIO	C	F	F	C	C	F	C	F
D'ALI' ANTONIO	C	F	F	C	C	F	C	F
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	F	F		F			F	C
DANIELI FRANCO	F	F	C					C
DANZI CORRADO	C	F	F	C	F	A	C	F
DATO CINZIA							F	C
DEBENEDETTI FRANCO	F	F	C	F				
DE CORATO RICCARDO	M	M	M	M	M	M	M	M
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	F	F	C	C	F	C	F
DEL PENNINO ANTONIO	C	F	F	C	C	F	C	F
DEMASI VINCENZO	C	F	F	F	C	F	C	F
DE PAOLI ELIDIO	F	A	A	F	F	A	F	C
DE PETRIS LOREDANA					F	C	F	C
DE RIGO WALTER	C	F	F	C	C	F	C	F
DE ZULUETA CAYETANA	F	F	F		F			
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	C	C	F	C	C	F	C
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	F	F	C	C	F	C	F
DI SIENA PIERO MICHELE A.			C		C		F	C
DONATI ANNA	F	C	C	F	F	C		C
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	F	F	C	F	F	C	F
EUFEMI MAURIZIO	C	F	F	C	F	F	C	F
FABBRI LUIGI	C	F	F	C	C	F	C	F
FABRIS MAURO	F	F	C	F	F			

Seduta N. 0634 del 13-07-2004 Pagina 4

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 8							
	01	02	03	04	05	06	07	08
FALCIER LUCIANO	C	F	F	C	F	F	C	F
FALOMI ANTONIO					F			
FASOLINO GAETANO	C	F	F	C	C	F	C	F
FASSONE ELVIO				F	F	F	F	
FAVARO GIAN PIETRO	M	M	M	M	M	M	M	M
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	F	F	C	C	F	C	F
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	F	F	C	C	F	C	F
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO					F	C	F	C
FIRRARELLO GIUSEPPE					C	F	C	F
FLAMMIA ANGELO	F	F	C	F	C	C	F	C
FLORINO MICHELE	C	F	F	C	C	F	C	F
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	C		C	F				
FORLANI ALESSANDRO	C	F	F	C	C	F	C	F
FORMISANO ANIELLO								C
FORTE MICHELE	C	F	F	C	F	F	C	F
FRANCO PAOLO	C	F	F	F	C	F	C	C
FRANCO VITTORIA			C	F	F	C	F	C
GABURRO GIUSEPPE	C	F	F	C	F	F	C	F
GAGLIONE ANTONIO	F	F	C	F	F	C	F	C
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	C	F				
GASBARRI MARIO	F	C	C	F	C	C	F	C
GENTILE ANTONIO	C	F	F	C	C	F	C	F
GIARETTA PAOLO	F							
GIOVANELLI FAUSTO	F	F	C	F	A	C	F	C
GIRFATTI ANTONIO	C	F	F	C	C	F	C	F
GIULIANO PASQUALE	C	F	F	C	C	F	C	F
GRECO MARIO	C	F	F	C	C	F	C	F
GRILLO LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M
GRILLOTTI LAMBERTO	C	F	F	C	C	F	C	F
GUASTI VITTORIO	C	F	F	C	C	F	C	F
GUBERT RENZO	C	F	F	C	F	F	C	F
GUBETTI FURIO	C	F	F	C	C	F	C	F

Seduta N. 0634 del 13-07-2004 Pagina 5

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 8							
	01	02	03	04	05	06	07	08
GUERZONI LUCIANO	F	F	C	F	A	C	F	C
IANNUZZI RAFFAELE	C	F	F	C	C	F		F
IERVOLINO ANTONIO	C	F	F	C	C	F	F	F
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA		F	F	C	C	F	C	F
IOVENE ANTONIO	F	F	C	F	C	C	F	C
IZZO COSIMO	C	F	F	C	C	F	C	F
KAPPLER DOMENICO	C	F	F	C	C	F	C	F
KOFLER ALOIS	A	A	A	A	A	A	A	A
LABELLARTE GERARDO						C		
LA LOGGIA ENRICO	C	F	F	C	C	F	C	F
LAURO SALVATORE	C	C	F	C		F	C	F
LIGUORI ETTORE	F	A	C	F	F	A	F	C
LONGHI ALEANDRO	F							
MACONI LORIS GIUSEPPE	F				F			C
MAFFIOLI GRAZIANO	C	F	F	C	F	F	C	F
MAGISTRELLI MARINA	F	A	C	F	F	A	F	C
MAGNALBO' LUCIANO	M	M	M	M	M	M	M	M
MAINARDI GUIDO	C	F	F	C	C	F	C	F
MALABARBA LUIGI			C	F				
MALAN LUCIO	C	F	F	C	C	F	C	F
MANFREDI LUIGI	C	F	F	C	C	F		F
MANIERI MARIA ROSARIA	F	F	C					
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	F	F	C	C	F	C	F
MANZELLA ANDREA	F	F	C	F	F	C	F	C
MANZIONE ROBERTO	F	A	A	F				
MARANO SALVATORE				C	C	F	C	F
MARINO LUIGI	F	C	C	F	F	C		C
MARITATI ALBERTO				F	F	C		
MARTONE FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M
MASCIONI GIUSEPPE	F	C	C	F	F	A	A	C
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	F	F	C	C	F	C	F

Seduta N. 0634 del 13-07-2004 Pagina 6

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 8							
	01	02	03	04	05	06	07	08
MEDURI RENATO	C	F	F	C	C	F	C	F
MELELEO SALVATORE	C	F	F	C	C	C	C	F
MENARDI GIUSEPPE	C	F	F	C	C	F	C	F
MICHELINI RENZO	A	C	A	A	F	C	F	C
MINARDO RICCARDO	C	F	F	C	C	F	C	F
MODICA LUCIANO	F	F	C	F	F	C		C
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	F	F	C	C	F	C	F
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	F	C	C	F	F	C		
MONTALBANO ACCURSIO	F			F		C		
MONTI CESARINO	C	F	F	C	C	F	C	C
MONTICONE ALBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M
MONTINO ESTERINO		F						
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	F						
MORO FRANCESCO	C	F	F	C	C	F	A	C
MORRA CARMELO	C	F	F	C	C	F	C	F
MORSELLI STEFANO	C	F	F	C	C	F	C	F
MUGNAI FRANCO	C	F	F	C	C	F	C	F
MULAS GIUSEPPE	C	F	F	C	C	F	C	F
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	F	C	F	F	C	F	C
NESSA PASQUALE	C	F	F	C	C	F	C	F
NIEDDU GIANNI	F	C	C	F	F	C	F	C
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	F	F	C	C	F	C	F
NOVI EMIDDIO	C	F	F	A	C	F	C	F
OCCHETTO ACHILLE					F			
OGNIBENE LIBORIO	C	F	F	C	C	F	C	F
PACE LODOVICO	C	F	F	C	C	F	C	F
PAGANO MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M
PAGLIARULO GIANFRANCO	F	C	C				F	C
PALOMBO MARIO	C	F	F	C		F	C	F
PASCARELLA GAETANO	F	F	C	F	C	C	F	C
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	F	F	C	C	F	C	F
PASQUINI GIANCARLO		F		F	C		F	C

Seduta N. 0634 del 13-07-2004 Pagina 7

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 8							
	01	02	03	04	05	06	07	08
PASTORE ANDREA	C	F	F	C	C	F	C	F
PEDRAZZINI CELESTINO		F	F	C	C	F	C	C
PEDRIZZI RICCARDO	M	M	M	M	M	M	M	M
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	F	F	C	C	F	C	F
PELLICINI PIERO	C	F	F	C	C	F	C	F
PERA MARCELLO	P	P	P	P	P	P	P	P
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	F	A	C	F	C	C
PESSINA VITTORIO	C	F	F	C	C	C	C	F
PETERLINI OSKAR		C	A	F	F	C	F	C
PETRINI PIERLUIGI	F	C		F	F		F	C
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F	C	C	F				
PIANETTA ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M
PIATTI GIANCARLO	F	C	C	F	F	C	F	C
PICCIONI LORENZO	C	F	F	C	C	F	C	F
PILONI ORNELLA	F	F	C		F	C		C
PIROVANO ETTORE	C	F		C	C	F	C	C
PIZZINATO ANTONIO	F	C	C	F	F	C	F	C
PONTONE FRANCESCO	C	F	F	C	C	F	C	F
PONZO EGIDIO LUIGI	C	F	F	C	C	F	C	F
PROVERA FIORELLO	M	M	M	M	M	M	M	M
RAGNO SALVATORE						C	F	
RIGONI ANDREA					F	C	F	C
RIPAMONTI NATALE	F			F				
RIZZI ENRICO	C	F	F	C	C	F	C	F
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	A	A	A	A	A	A	A	A
RONCONI MAURIZIO	C	F	F	C	C	F	C	F
ROTONDO ANTONIO	F	C	C	F	C	C	F	C
SALERNO ROBERTO						C	F	
SALINI ROCCO	C	F	F	C	C	F	C	F
SALZANO FRANCESCO	C	F	F	C	C	F	C	F
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	F	F	C	C	F	C	F
SAPORITO LEARCO	C	F	F	C	A	F	C	F

Seduta N. 0634 del 13-07-2004 Pagina 9

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 8							
	01	02	03	04	05	06	07	08
VENTUCCI COSIMO	C	F	F	C	C	F	C	F
VERALDI DONATO TOMMASO	F	C	C	F		C	F	C
VICINI ANTONIO		C	C	F	F	C	F	C
VILLONE MASSIMO				F	F	C	F	C
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F	C	F	F	C		C
VIVIANI LUIGI	F	F	C	F	F	C	F	C
VIZZINI CARLO	C	F	F	C	C	F	C	F
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F	F	F				C
ZANDA LUIGI ENRICO	F		C	F		C	F	C
ZANOLETTI TOMASO	C	F	F	C	C	F	C	F
ZAPPACOSTA LUCIO	C	F	F	C	A	F	C	F
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	F	C	C	F			F	C
ZICCONI GUIDO	C	F	F	C	C	F	C	F
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	F	F	C	C	F	C	F

Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, con lettera in data 5 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 ottobre 2001, n. 399, il documento sulla nozione giuridica del termine «rifiuto», approvato dalla Commissione medesima nella seduta del 1° luglio 2004 (*Doc. XXIII, n. 7*).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato in data odierna ha nominato membro della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il senatore Gerardo LABELLARTE in sostituzione del senatore Ottaviano DEL TURCO, dimissionario.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

On. Deodato Giovanni, Ballaman Edouard, Bianchi Giovanni, Biondi Alfredo, Buontempo Teodoro, Colucci Francesco, De Simone Alberta, Dussin Luciano, Manzini Paola, Mastella Mario Clemente, Mazzocchi Antonio, Mussi Fabio, Pistone Gabriella, Rotondi Gianfranco, Tarditi Vittorio, TRUPIA Lalla, Valpiana Tiziana

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e dell' articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano (3037)

(presentato in data **13/07/2004**)

C.4952 approvato da 1ª Aff. constit.;

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro Affari Esteri
(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della

Repubblica dell'Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002 (3038)
(presentato in data **13/07/2004**)

Sen. Schifani Renato Giuseppe, Alberti Casellati Maria Elisabetta
Esclusione degli avvocati dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (3039)
(presentato in data **13/07/2004**)

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 luglio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Disposizioni per la disciplina degli ordinamenti didattici, dei requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi, della programmazione e dello sviluppo del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508» (n. 393).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 7ª Commissione permanente, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 2 agosto 2004. La 1ª e la 5ª Commissione permanente potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 28 giugno 2004, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia di una sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

della legge della regione Toscana 4 dicembre 2003, n. 55 (Accertamento di conformità delle opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi, in totale o parziale difformità o con variazioni essenziali, nel territorio della Regione Toscana);

della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22 (Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive);

dell'art. 4 della legge della regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29 (Norme concernenti la vigilanza sull'attività edilizia nel territorio regionale);

della legge della regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2004, n. 1 (Misure urgenti per la salvaguardia del territorio dall'abusivismo urbanistico ed edilizio). Sentenza n. 198 del 24 giugno 2004.

Detto documento (*Doc. VII, n. 135*) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 13ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 7 e 12 luglio 2004, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

della CONSIP S.p.A., per gli esercizi 2002 e 2003 (*Doc. XV, n. 247*). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente;

dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), per gli esercizi 2001 e 2002 (*Doc. XV, n. 248*). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente;

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

RIPAMONTI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e per la funzione pubblica.* – Premesso che:

uno dei principi cardine della buona amministrazione è la separazione tra la funzione politica e quella amministrativa;

la nuova circolare del Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio (GAB/2004/5525/A06) del 4 giugno 2004 applicherebbe il sopra esposto principio in modo singolare, chiedendo ai direttori generali del Ministero e degli enti controllati (APAT e ICRAM) di sottoporre a parere del Capo di Gabinetto tutti i provvedimenti di spesa non derivanti da disposizioni normative cogenti;

in questi ultimi anni al Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio si sono evidenziate due azioni: il dirottamento di risorse economiche sugli uffici di Gabinetto, che ormai si ritroverebbe a gestire direttamente buona parte delle risorse finanziarie del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e il consistente ampliamento dell'organico di quest'ultimo;

l'ampliamento dell'organico del Gabinetto (peraltro già avviato dal precedente Governo) avrebbe il solo significato e scopo di spogliare le Di-

rezioni generali dei compiti e delle attività che esse dovrebbero istituzionalmente svolgere,

si chiede di sapere se non si consideri che quanto esposto in premessa sia una grave ingerenza della struttura politica e del potere personale nell'azione amministrativa e una netta violazione del principio relativo alla separazione tra funzioni politiche e funzioni amministrative sancito nel nostro ordinamento.

(4-07064)

PERUZZOTTI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la ATEA spa di Bardello (Varese) si trova in stato di crisi dallo scorso settembre;

lo stato di crisi prevede la cassa integrazione per un anno e poi la mobilità per 158 persone su un totale di 290;

da tempo sono cominciate le espulsioni dei lavoratori in esubero, peraltro attuate senza il rispetto delle più elementari regole di priorità e giustizia sociale. Nel contempo in azienda si effettua il lavoro straordinario;

si sono rinnovati contratti di lavoro interinale con nuove assunzioni definitive,

l'interrogante chiede di sapere:

se i fatti esposti in premessa corrispondano al vero;

se il comportamento aziendale non sottenda uno strumentale utilizzo degli ammortizzatori sociali a carico dello Stato ai fini di mera riorganizzazione aziendale.

(4-07065)

LONGHI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

in data 8 giugno 2004 il dott. Paolo Tanganelli, coordinatore dei primari della AUSL n. 3 genovese, nel denunciare, in una lettera inviata ai colleghi, alcune disfunzioni della suddetta AUSL, ha sottolineato il mancato funzionamento del Collegio di direzione, organo previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (cosiddetta «riforma Bindi»), di cui il direttore generale si avvale «per l'elaborazione del programma di attività dell'azienda, nonché per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale e per l'utilizzazione delle risorse umane»;

dalla sua istituzione detto Collegio si è riunito solo due volte in due anni;

nel frattempo gli originari Dipartimenti sono stati scorporati e ne sono stati creati di nuovi all'insaputa dei primari, rimasti all'oscuro di queste importanti novità anche a causa della mancata convocazione del Collegio di direzione;

ultimamente è stata prevista la creazione di un ulteriore Dipartimento (il Dipartimento delle professioni) senza aver interpellato il Colle-

gio né sull'opportunità né tantomeno sulle modalità di realizzazione dello stesso;

questo Dipartimento potrebbe favorire «un'ulteriore frammentazione delle responsabilità e la creazione di ulteriori minuscoli centri di potere e gestionali»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

se intenda adottare iniziative, nell'ambito delle sue responsabilità, per favorire il ripristino di un corretto funzionamento della AUSL n. 3 genovese.

(4-07066)

